



Consolato Generale d'Italia  
Francoforte sul Meno

# QUADERNI FRANCOFORTESI

Pubblicazioni a cura del Consolato Generale d'Italia  
in Francoforte sul Meno

## L'eredità nelle norme comunitarie, italiane e tedesche

PRONTUARIO DELLE PROCEDURE PER LA SUCCESSIONE DEI  
BENI E PER LA REDAZIONE DEI TESTAMENTI

# L'eredità nelle norme comunitarie, italiane e tedesche

PRONTUARIO DELLE PROCEDURE PER LA SUCCESSIONE DEI BENI  
E PER LA REDAZIONE DEI TESTAMENTI

PER QUESTO NUMERO SI RINGRAZIA PARTICOLARMENTE  
L'AUTORE, AVV. FRANCESCO PASTORI



PASTORI & KOLLEGEN  
STUDIO LEGALE · RECHTSKANZLEI

## Redazione

### Ufficio LAS – Lavoro e Assistenza Sociale

<b>Pasquale Marino</b> .....	Coordinamento
<b>David Albamonte</b> .....	Composizione grafica
<b>Stefano Liuzzi</b> .....	Coadiutore

## Indice

Pag. 4 .....	Prefazione
Pag. 6 .....	Introduzione alla lettura
Pag. 8 .....	Note dell'autore
Pag. 10 .....	Capitolo I La dichiarazione fiscale di successione
Pag. 22 .....	Capitolo II La successione nel diritto italiano
Pag. 42 .....	Capitolo III Deutsches Erbrecht
Pag. 58 .....	Capitolo IV L'internazionalizzazione delle successioni: Il Certificato Successorio Europeo ed il regolamento introduttivo

## **Prefazione**

Il Consolato Generale d'Italia a Francoforte sul Meno apre con questo numero il secondo filone dei "Quaderni Francofortesi".

Vi ricorderete il nostro primo numero, con il quale abbiamo pubblicato il compendio statistico della collettività italiana della nostra circoscrizione, realizzando così l'intento di offrire a un pubblico più vasto il risultato di una ricerca che ci riguarda da vicino.

Con questo numero 2 della collana realizziamo il nostro intento, come già annunciavo nella prefazione al numero precedente, di "raccolgere interventi e di dare una sistemazione anche cronologica ai contributi che esperti e osservatori condividono nelle numerose occasioni d'incontro che si realizzano nella nostra circoscrizione con il sostegno o il concorso del Consolato Generale."

E l'occasione di incontro, da cui è scaturita questa pubblicazione, è stata la serata informativa sulle successioni di cittadini italiani in Germania del 7 dicembre 2017.

In quell'occasione la nostra "Sala Europa" era occupata fino all'ultimo dei cinquanta posti a sedere. Tra il pubblico diversi operatori di enti per l'assistenza agli anziani, avvocati, assistenti sociali, operatori dei patronati e tante altre persone interessate all'argomento.

Nel dibattito che è succeduto alle relazioni che sono state tenute dal sottoscritto ("Il ruolo delle istituzioni all'estero nelle successioni internazionali"), dal Presidente del COM.IT.ES. di Francoforte, Calogero Ferro ("Il ruolo del COM.IT.ES."), dal Notaio Oliver Wedel ("Le successioni in Italia – Germania dopo la riforma"), dall'Avvocato Salvatore Rosamilia ("La successione in Germania") e dall'Avvocato Francesco Pastori ("La successione in Italia"), è emerso con chiarezza quanto l'argomento delle "successioni" sia particolarmente sentito sia dai connazionali di tutte le età sia dagli amici tedeschi con vincoli materiali nel nostro paese, nonché

dagli addetti ai lavori nel settore dell'assistenza agli anziani e della consulenza legale.

Ci risultò chiaro che il numero 2 della collana "Quaderni Francofortesi" avrebbe dovuto essere dedicato alla maggiore diffusione delle informazioni diramate durante quel simposio, poiché di interesse veramente trasversale.

All'avvocato Francesco Pastori dello studio Pastori & Kollegen di Francoforte va riconosciuto il merito di aver rielaborato le relazioni di quella serata, trasformandole in un testo scorrevole, con l'utilità di un vero e proprio "vademecum" in materia di lasciti, successioni ed eredità.

Ringrazio particolarmente i relatori del seminario del 7 dicembre u.s., il Presidente del COM.IT.ES. Francoforte, Calogero Ferro, il Notaio Oliver Wedel, l'Avvocato Salvatore Rosamilia.

All'Avvocato Francesco Pastori, che è l'autore di questo numero, il mio personale ringraziamento nella realizzazione di questo nostro canale di informazione.

A voi tutti, buona lettura!

**Maurizio Canfora**  
**Console Generale d'Italia**

## **Introduzione alla lettura**

È stata stampata, alla fine del 2016, la pubblicazione a cura del COM.IT.ES. di Stoccarda dal titolo “Guida breve alla successione ereditaria dei cittadini italiani residenti in Germania”. Si è trattato di un prezioso compendio di norme sul tema “successione ereditaria” con utili commenti dell’Avvocato Ernesto Vecchio di Mannheim.

Questo numero due della serie dei “Quaderni Francofortesi” non vuole essere inteso come un doppione di quella pubblicazione, ma come strumento di approfondimento e di illustrazione della stessa tematica da diverse angolature.

Il lavoro che segue offre innanzitutto a tutti gli interessati una panoramica della casistica, un chiarimento dei termini giuridici più ricorrenti e soprattutto un orientamento sul comportamento da adottare in caso in cui si ha qualcosa da lasciare in eredità, si ha qualcosa da ricevere in eredità e – esiste anche questa scelta – quando non si ha nessuna intenzione di voler ricevere qualcosa da una persona che non c’è più.

Noterete che l’autore, Avv. Francesco Pastori, inizia, subito dopo l’interessante introduzione dedicata agli aspetti storici dell’eredità, con l’argomento “Come si paga l’imposta sulla successione”. Non vi meravigliate. Questa è la domanda che più frequentemente viene posta agli addetti ai lavori, quando è in ballo un’eredità.

Utilissime sono le indicazioni sui tempi da osservare nelle varie procedure formali. Questo nostro vademecum, se letto con attenzione, ci farà risparmiare soldi poiché l’amministrazione sanziona ogni ritardo rispetto ai termini da osservare, quando si tratta di sbrigare le formalità inerenti alla successione.

Al capitolo III troverete la spiegazione delle norme tedesche sulla successione – Deutsches Erbrecht, poiché, a quanto pare, è veramente possibile scegliere la legge del Paese che va applicata nella propria

decisione di come e a chi lasciare qualcosa. Non abbiamo tradotto il capitolo nella piena consapevolezza che la quasi totalità dei nostri lettori è perfettamente bilingue.

Non mancano gli esempi e le domande più frequenti. Spesso troverete l'indicazione "utile ed opportuno ricorrere all'assistenza ed alla consulenza di un professionista" ed è per questo che crediamo di fare cosa buona e utile nell'indicarvi che alla pagina web del Consolato Generale [www.consfrancoforte.esteri.it](http://www.consfrancoforte.esteri.it) , alla voce "Elenchi utili", troverete l'elenco dei notai padroni della lingua italiana e che operano nella nostra circoscrizione nonché l'elenco degli avvocati che parlano italiano, registrati presso il Consolato.

Anche da parte mia, buona lettura.

**Pasquale Marino**  
**Il Curatore**

## **Note dell'autore**

Con grande entusiasmo ho accettato di partecipare all'iniziativa del Consolato Generale d'Italia a Francoforte sul Meno nell'ambito della pubblicazione dei Quaderni Francofortesi.

Diversamente dalla prima pubblicazione, che aveva un taglio statistico e mirava non solo ad inaugurare questa fortunata iniziativa, ma a fornire dati importanti per comprendere l'identità della comunità italiana nei 4 Stati Federali sui quali il Consolato estende la sua competenza, il contributo del mio studio avrà carattere e portata informativa "di settore" specificatamente dedicata alla successione per causa di morte.

La complessità per i connazionali lettori è aumentata alla luce del carattere internazionale della successione, che nella maggior parte dei casi coinvolgerà istituzioni sia italiane che tedesche ed imporrà il reperimento di documenti anagrafici, fiscali, notarili ovvero certificazioni ottenibili in Germania solo attraverso procedure giurisdizionali.

La successione è "internazionale" quando fuoriesce dai confini dello Stato nella quale si apre, ad esempio nel caso si applichi un diritto diverso (es. cittadino italiano muore in Germania e lascia un testamento con la scelta del diritto italiano). È altresì internazionale la successione di un cittadino (non importa se italiano o tedesco) che abbia beni mobili (es. conto corrente) o immobili (es. casa per le ferie) in Italia.

Il "recente" Regolamento Europeo in materia di successioni (Reg. EU n. 650/2012 entrato in vigore il 17.08.2015) ha tentato di mettere ordine in questa materia dettando regole specifiche ed individuando con una certa precisione criteri per la determinazione del diritto applicabile ovvero dell'autorità cui rivolgersi per il compimento degli adempimenti indispensabili quali ad esempio la pubblicazione di un testamento, la richiesta di un certificato successorio europeo (introdotto proprio dal Regolamento EU n. 650/2012) oppure di un Erbschein (certificato di eredità).



Il compito che mi sono assunto è quello di presentare ai lettori una guida informativa dal taglio pratico, utile per comprendere cosa succeda dopo il decesso di un soggetto ed individuare le fasi principali di quanto occorre fare per completare il complesso iter successorio. Pertanto, oltre ad alcune indispensabili sezioni informative anche a carattere storico (per me sempre interessanti ed utili a capire il quadro generale in cui ci si muove) ho messo a disposizione insieme agli autori di questo compendio, schemi e linee guida dal taglio pratico-informativo, cercando di restare il più lontano possibile da una formula “accademica”, sposando invece un approccio decisamente più utile.

Mi auguro di essere riuscito in questo proposito.

Prima di cominciare desidero ringraziare i colleghi Luca Sanna, Francesca Pignani, Salvatore Rosamilia e Eleonora Battistoni che hanno contribuito fattivamente alla presente pubblicazione.

Un ringraziamento sincero al Console Generale, Maurizio Canfora per aver riposto la sua fiducia nella competenza e professionalità mia e del mio studio e per l’invito a contribuire alla realizzazione del primo numero “a tema” della collana dei Quaderni Francofortesi.

Un ultimo ringraziamento al curatore dell’opera, Dott. Pasquale Marino, prima di tutto per la splendida idea dei Quaderni, e per l’entusiasmo e la grande disponibilità offertami in sede di redazione.

Non mi resta che augurare ai connazionali buona lettura, con l’auspicio che troverete in queste pagine l’aiuto e la guida di cui avrete bisogno!

**Francesco Pastori, LL.M.**  
**Avvocato**

## CAPITOLO I

### **La dichiarazione fiscale di successione**

La morte di un congiunto è un momento triste che accompagna sfortunatamente ogni persona durante la propria esistenza.

Un brocardo popolare recita che esistono solo due circostanze che ogni uomo deve affrontare durante il proprio cammino di vita: la morte e il pagamento delle tasse.

Ebbene nel caso delle imposte di successione questi due momenti coincidono, rendendo ancora più nefasto l'evento del trapasso a miglior vita di un proprio caro.

La successione come abbiamo detto è quell'insieme di norme che regolano questo passaggio: Il patrimonio del defunto si trasferisce al momento della morte a coloro i quali saranno eredi.

La successione si apre così al momento della morte. Con l'apertura della successione viene individuato il momento preciso dal quale decorrono gli effetti della trasmissione dei diritti ereditari e i termini prescritti per l'espletamento delle varie formalità previste dalla legge. In altre parole il giorno della morte si traccia una linea, a partire dalla quale i beni cessano di essere intestati al defunto e i chiamati all'eredità dovranno affrontare le procedure burocratiche richieste dal nostro ordinamento, relative anche al pagamento delle imposte.

Sicché, per poter calcolare al meglio le imposte di successione, lo Stato italiano individua il momento della morte del de cuius come momento a far data dal quale l'erede/chiamato all'eredità più diligente dovrà ricostruire l'intero asse ereditario del de cuius, comprensivo sia di attività (immobili, buoni fruttiferi postali, conti corrente, azioni, ecc...) sia di passività e inserirlo in un apposito modulo chiamato "Dichiarazione di successione".

Così facendo, il presupposto del tributo viene individuato nell'incremento patrimoniale del beneficiario, mentre il trasferimento del patrimonio ereditario - elemento costitutivo dell'imposta sulle successioni - rappresenta il mezzo di realizzazione dell'incremento e il criterio di attribuzione al beneficiario dell'onere tributario.

In parole più semplici l'imposta successoria si applicherà per legge e colpirà i beni non singolarmente e obiettivamente considerati, ma in quanto parte del patrimonio ereditario, nella somma algebrica degli elementi attivi e passivi, da cui potrà o meno derivare l'arricchimento dell'erede.

Per fare un esempio, se Giuseppe Garibaldi avesse avuto come patrimonio un mutuo, la cui rimanenza fosse ammontata ad € 500,00, e una casa del valore di € 1.000, la sig.ra Anita, moglie ed unica erede dell'eroe dei due mondi, avrebbe pagato l'imposta di successione solamente sulla differenza algebrica tra gli importi sopra considerati.

Il carattere reale del tributo, che incide immediatamente sull'asse ereditario, si interseca con il suo carattere personale, determinato da diversi fattori, tra cui l'ammissione del passivo ereditario, la considerazione del grado di parentela, il sistema proporzionale dell'imposta, i criteri di accertamento, che solo successivamente analizzeremo.

## **1.1. La storia**

L'imposta di successione, così come poc'anzi spiegata, non è una novità nei nostri ordinamenti giuridici. Il primo che introdusse in Europa la tassa di successione fu l'imperatore Augusto nel 6 secolo avanti Cristo.



Dettaglio della testa della statua dell' Augusto di Prima Porta, 8 a.C. ca.  
Braccio Nuovo dei Musei Vaticani, Museo Chiaramonti, Città del Vaticano.  
Credito fotografico: Archivi Alinari, Firenze

La storia vuole che nell'anno 6 d. C. Cesare Augusto introdusse una imposta del cinque per cento (*vigesima pars* "un ventesimo") sulle successioni e legati d'ogni genere (*vigesima hereditatum et legatorum*) tra cittadini romani.

Si ebbero forti resistenze in senato, giacché, fatta astrazione da un progetto subito abbandonato di Cesare, l'imposta non aveva precedenti: anzi da secoli i cittadini non pagavano più alcun tributo allo Stato, mentre la *vigesima* li metteva, in parte, allo stesso livello dei provinciali.

Il gettito era devoluto all'*aerarium militare*, una cassa speciale di recente istituzione, che pagava, all'atto del congedo, le pensioni dovute ai militari: mentre prima, specie durante le guerre civili, il trattamento dei veterani era stato sempre una questione aperta, fonte di gravi difficoltà.

Dalla *vigesima* erano eccettuate le successioni fra parenti strettissimi (ma non si conosce sicuramente quali) e per somme al disotto di 100.000 *sesterzi*.


Augusto regolò, altresì, la procedura relativa all'apertura del testamento, stabilendo che le *tabulae testamentariae* dovevano essere aperte dinanzi all'ufficio preposto alla riscossione dell'imposta.

Durante l'impero di Antonino Caracalla (212 d.C.), la rinnovata necessità di risanare le casse pubbliche portò all'estensione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell'Impero, con la conseguenza che anche costoro furono gravati della tassa sull'eredità, successivamente aumentata ad un decimo del valore imponibile.

Ebbene, così pensata, l'imposta di successione, almeno per quanto attiene la franchigia per i parenti più stretti è arrivata ai giorni nostri.

L'imposta di successione moderna invero è stata introdotta per la prima volta in Francia. Il moderno prelievo sulle successioni nacque nel 1704 come una costola dell'imposta di registro. Il semplice compenso per il servizio di autenticazione e datazione dei testamenti fu trasformato in un'imposta sulle quote ereditarie articolata per grado di parentela, "*avuto riguardo alle considerazioni morali che fanno giudicare maggiore il vantaggio che si acquista, se minore e meno legittima era l'aspettativa di lucro, e più lontana o inesistente affatto la relazione di famiglia e di parentela*", come avrebbe sintetizzato uno stampato parlamentare italiano del 1863. In altre parole tutti i trasferimenti proprietari erano gravati da un imposta di registro, sia quelli tra vivi, sia quelli a causa di morte.

L'esempio francese (da ultimo, legge 22 frimaio dell'anno VII – 12 dicembre 1798) fece scuola in quasi tutta Italia durante il periodo napoleonico. Dopo la Restaurazione, sei dei sette Stati preunitari avevano un'imposta modellata su quella d'oltralpe; se ne distingueva solo il Regno delle Due Sicilie, dove vi erano lievi diritti fissi sui testamenti.



Con l'Unità si estese a tutto il paese il sistema piemontese, ritenuto il più oneroso di tutti, se non altro perché colpiva anche all'interno del nucleo familiare.

La prima legge del 1862 (legge 585) risultò molto esosa e fu corretta nel 1866 (regio decreto 3121), dopo l'emanazione del nuovo codice civile. Tale normativa ha introdotto l'impianto dell'imposta di ipotecaria e catastale così come noi oggi le conosciamo.

## **1.2. Come si paga l'imposta di successione**

### **La presentazione della dichiarazione di successione**

L'unica modalità per adempiere ai propri obblighi fiscali per parti di patrimonio che si trovano sul territorio italiano è la presentazione di un'apposita dichiarazione di successione, una dichiarazione di scienza prevista per legge, secondo termini e modalità prescritte, i cui effetti non sono legati alla volontà del dichiarante ma allo stesso testo normativo.

La dichiarazione o denuncia di successione rappresenta lo strumento di conoscenza degli elementi che compongono la base imponibile cui applicare le aliquote, a seconda del grado di parentela o di affinità intercorrente tra beneficiario e dante causa, ai fini del calcolo dell'imposta di successione e, pertanto, costituisce il presupposto per il pagamento dell'imposta.

La denuncia è volta a rappresentare la situazione dei rapporti personali tra il de cuius e i suoi eredi e legatari: l'eventuale presenza di rapporti di parentela, di sangue o civile, ed esistenza del vincolo matrimoniale o unione civile.

Tale circostanza deve rapportarsi al momento dell'apertura della successione, per il coordinamento della misura dell'imposta con il valore dell'imponibile, in funzione del sistema delle aliquote e della distribuzione della ricchezza. Per tale ragione, molte prescrizioni normative nel corso degli anni hanno disposto che la denuncia dovesse contenere una particolareggiata notizia dei beni compresi nella successione, volta a farne emergere natura, situazione e importanza.

La dichiarazione di successione permette all'amministrazione finanziaria di venire a conoscenza dell'apertura della successione (momento imponibile) e dei suoi connotati quantitativi (base imponibile) e qualitativi (circostanze di fatto e di diritto).

Una caratteristica introdotta fin dal XIX secolo consiste nel fatto che la dichiarazione di successione debba essere redatta su un modello predefinito e secondo regole specifiche e debba essere sottoscritta dai soggetti obbligati. Il suo contenuto, quanto mai composito, è stato determinato analiticamente dalla legge sì che l'amministrazione finanziaria potesse conoscere i fatti relativi al de cuius, all'apertura della successione, ai rapporti tra il de cuius e gli eredi, ai fatti rilevanti per l'applicazione dell'imposta. A fronte della dichiarazione di successione l'amministrazione finanziaria liquida l'imposta, ove dovuta, e ne richiede il pagamento.

Per il fatto che il diritto al tributo nasce nel momento in cui si verifica la delazione dell'eredità, soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione sono:

- i chiamati all'eredità;
- i legatari;
- i loro rappresentanti legali;
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
- gli amministratori dell'eredità;
- i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari;
- i *trustee*;

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

**La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione** che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. Decorso tale termine può intervenire un accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Se ciò avviene è previsto il pagamento di una sanzione tra il 120 e il 240% dell'imposta dovuta, liquidata dall'ufficio.

Anche con ritardo però l'ordinamento italiano permette di presentare la dichiarazione di successione pagando una piccola mora. Sicché con il cosiddetto "Ravvedimento Operoso" l'amministrazione finanziaria dello Stato italiano sanziona il contribuente/erede ritardatario applicando una percentuale di sanzione sull'imposta dovuta, percentuale che è minima se la dichiarazione di successione viene presentata entro 30 giorni, fino ad arrivare al 16,67% se presentata oltre 2 anni dalla scadenza oltre gli interessi.

In altri termini la nostra amministrazione finanziaria punisce l'erede distratto che si autodenuncia con una sanzione decisamente minore rispetto all'erede che subisce un accertamento.

I soggetti che devono pagare le imposte di successione sono i chiamati all'eredità e i legatari contenuti all'interno della dichiarazione tutti in solido. In parole semplici allo Stato italiano non importa chi pagherà tra gli eredi le tasse, è sufficiente che un solo erede paghi per tutti quanti per liberare anche gli altri eredi.

Alla stessa stregua se nessuno paga le imposte di successione, lo Stato italiano potrà agire nei confronti di tutti gli eredi, ma anche nei confronti di un solo erede.

**ESEMPIO:** Muore Tizio e lascia due figli come eredi Caio (residente in Italia) e Sempronio (residente in Uganda). Se Caio e Sempronio non pagano le tasse di successione, l'Amministrazione Finanziaria potrà agire nei confronti di Caio, residente in Italia, per riscuotere forzatamente le imposte dovute, anche per la quota che avrebbe dovuto pagare Sempronio.

La dichiarazione di successione si presenta all'ufficio dell'agenzia delle Entrate competente per territorio, più precisamente quello dell'ultima residenza del defunto.



Se il defunto risiede all'estero ed è iscritto all'A.I.R.E. si dovrà verificare quale indirizzo era abbinato al contribuente all'epoca dell'iscrizione all'anagrafe italiani residenti all'estero.

In caso in cui questo indirizzo non fosse noto la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma.

**Entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, il chiamato all'eredità dovrà volturare gli immobili al catasto.**

Il catasto è l'ufficio nel quale sono presenti tutti i documenti, mappe e atti, che descrivono i beni immobili (indicando luoghi e confini), nome dei possessori, rendite. Con le rendite si calcolano tasse e imposte. Sicché la voltura catastale non è nient'altro che la variazione presso il suddetto ufficio dell'intestatario degli immobili. Al catasto la proprietà verrà intestata agli eredi del defunto, i quali potranno così iniziare a pagare le imposte sulla proprietà/possesso dei beni immobiliari ereditati.

A far data dal 1° gennaio 2019 sarà obbligatorio presentare con modalità telematiche la dichiarazione di successione e contestualmente si potrà richiedere la voltura automatica degli immobili caduti in successione.

### **1.3. I tre tipi di imposte derivanti dalla successione**

L'Amministrazione Finanziaria italiana applica tre tipi di imposte sulla successione, la prima imposta sul valore dell'intero asse ereditario (imposta di successione), la seconda imposta detta imposta ipotecaria si calcola sul valore degli immobili, così come l'imposta catastale.

**L'imposta di successione:** È l'importo che paga ogni erede calcolato sul valore dell'intero patrimonio. Questa imposta non è sempre dovuta, in quanto il Legislatore italiano è intervenuto più volte per evitare che i

coniugati più prossimi (figli e coniuge) pagassero delle imposte su un patrimonio che in vita è stato già tassato.

Per il coniuge e i parenti in linea retta la percentuale che colpisce il patrimonio è del 4% con franchigia di € 1.000.000 (un milione) per ogni erede. Se gli eredi sono dei fratelli questi pagheranno il 6% sul patrimonio con franchigia di € 100.000 (centomila). Gli altri parenti (fino al 4° grado e affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al 3° grado) scontreranno una percentuale sempre del 6% ma non godranno di nessuna franchigia. Tutti gli altri soggetti dovranno pagare un'imposta di successione dell'8% e anche in questo caso senza franchigia.

Prima di continuare è necessario spiegare cosa si intende per franchigia. Molto semplicemente significa che sotto quella soglia non si paga. Quindi, nel caso di eredi in linea retta, si pagherà l'imposta di successione se per ogni erede si supererà il valore di un milione di euro, mentre per quanto riguarda successioni tra fratelli si pagherà se ad ogni fratello toccherà un valore superiore a 100.000 euro. L'imposta tasserà la parte in eccedenza la franchigia. Il legislatore inoltre prevede anche una franchigia per colui che eredita e si trova in una condizione di handicap grave (legge 104). La franchigia in questo caso sale a € 1.500.000.

L'intenzione del legislatore ad ogni modo è quella di colpire soprattutto i grandi patrimoni, di conseguenza le percentuali a cui accennavo sopra non si applicano indiscriminatamente a tutti i patrimoni, ma solamente a quelli di una certa consistenza quando questi siano destinati a parenti stretti quali parenti in linea retta, coniuge o fratelli.

Quindi la legge prevede per il coniuge e i parenti in linea retta una franchigia di € 1.000.000 (un milione) per ogni erede, mentre la percentuale della tassa di successione sarà del 4%. Ma che significa franchigia di € 1.000.000? In pratica significa che se il valore del patrimonio che si sta dichiarando in successione è inferiore ad € 1.000.000 l'erede non paga l'imposta del 4%.

Quanto appena detto non è propriamente corretto o comunque va fatta una precisazione. Visto che la franchigia di € 1.000.000 riguarda ogni erede non è sempre detto che se il patrimonio supera il milione di euro l'imposta vada sempre pagata. Molto dipenderà dal numero degli eredi.

Supponiamo che a conti fatti l'imponibile ereditario sia di € 2.000.000 e gli eredi ad esempio siano coniuge e due fratelli. In questo caso l'imposta di successione del 4% non va pagata. Il calcolo si ottiene moltiplicando il numero degli eredi per € 1.000.000...in questo caso avremmo € 3.000.000 di franchigia. Se dal patrimonio di € 2.000.000 leviamo i € 3.000.000 avremmo il numero negativo - € 1.000.000 quindi logicamente non avremmo nessuna imposta da pagare.

**L'imposta ipotecaria:** L' imposta ipotecaria è un tributo indiretto che ha rilevanza in occasione delle formalità presso i registri immobiliari (conservatoria), ed è disciplinata dal decreto legislativo n° 347 del 31/10/1990. L' imposta ipotecaria viene pagata in occasione di formalità di trascrizione, iscrizioni, rinnovazioni, cancellazioni e annotazioni che vengono eseguite nei pubblici registri immobiliari. Sicché anche i passaggi proprietari derivanti dalla presentazione della dichiarazione di successione vengono trascritti all'interno della conservatoria.

A quanto ammonta attualmente l'imposta ipotecaria da pagare in caso di dichiarazione di successione?

In caso di dichiarazione di successione **l'imposta ipotecaria si paga nella percentuale del 2%** sul valore degli immobili dichiarati in successione. Per quanto riguarda il calcolo dell'imposta ipotecaria, così come per la catastale non si devono considerare eventuali passività (a differenza invece della vera imposta di successione), per cui tali imposte si calcolano su tutto il valore immobiliare dichiarato in successione.

**L'imposta catastale:** L' imposta catastale è dovuta sulle volture catastali a seguito della modifica della ditta catastale che generalmente avviene dopo aver presentato una dichiarazione di successione. Così come per

l'imposta ipotecaria, anche per la catastale non si tiene conto di eventuali passività del *de cuius*. Tale imposta infatti colpisce tutto il valore immobiliare dichiarato in successione.

A quanto ammonta attualmente l'imposta catastale da pagare in caso di dichiarazione di successione?

In caso di dichiarazione di successione **l'imposta catastale si paga nella percentuale del 1%** sul valore degli immobili dichiarati in successione. Per quanto riguarda il calcolo dell'imposta catastale, così come per l'ipotecaria non si devono considerare eventuali passività (a differenza invece della vera imposta di successione), per cui tali imposte si abbattano su tutto il valore dichiarato in successione.

**IMPORTANTE:** In caso di successione di un immobile, se uno degli eredi rientra tra quei soggetti che possono usufruire dei benefici sulla prima casa, l'imposta catastale e l'imposta ipotecaria si liquidano nella misura fissa di € 200,00.

Tale piccolo excursus sul sistema della tassazione della successione in Italia non esaurisce l'argomento, che è contornato da norme e da precetti particolarmente ostici, ma rappresenta bensì un piccolo prontuario che può essere utilizzato quale bussola per meglio orientarsi tra gli istituti tributari che ogni cittadino italiano incontra al momento della morte di un proprio congiunto.

**ATTENZIONE:** La dichiarazione di successione (*Erbschaftssteuererklärung*) ha una valenza unicamente fiscale e non conclude assolutamente gli adempimenti indispensabili legati alla successione. Depositata la dichiarazione di successione e pagate le tasse/imposte si è semplicemente individuato il soggetto in futuro tenuto al pagamento delle tasse sulla proprietà (IMU, TARI e TARSU = *Grundsteuer*).

In effetti chi paga le tasse di successione e si obbliga in futuro a pagare le tasse di proprietà avrà tutto l'interesse a diventare il reale proprietario, aspetto quest'ultimo che può essere regolato dal diritto tedesco o dal diritto italiano.

Analizzati pertanto gli aspetti fiscali italiani, vediamo come in pratica funzionano il diritto ereditario italiano e quello tedesco, cominciando da casa nostra: l'Italia.

## CAPITOLO II

### La successione nel diritto italiano

La morte di un individuo nel nostro ordinamento non rappresenta solo “*la fine*”, quanto piuttosto, l’inizio di un processo che solitamente si conclude con il trasferimento in capo a terzi soggetti specificamente individuati (**eredi** o **legatari**) del patrimonio e dei rapporti che facevano capo al defunto, cui nel prosieguo faremo riferimento con il termine ***de cuius***.

Questo processo prende il nome di **successione**.

La successione a causa di morte (nota anche come successione *mortis causa*) è l'istituto giuridico in virtù del quale uno o più soggetti subentrano nella titolarità di un patrimonio o di singoli diritti patrimoniali al precedente titolare, il ***de cuius***, a seguito della morte di quest'ultimo

La successione si apre al momento della morte.

Al momento dell’apertura della successione, le prime questioni da affrontare riguardano l'**individuazione dei soggetti chiamati a succedere** al defunto **e dei beni e/o dei rapporti** riconducibili a quest'ultimo e quindi **costituenti l'eredità**.

I soggetti che, **per legge** o **per testamento**, verranno alla successione sono definiti dal legislatore come “*chiamati all'eredità*”.

Si definisce **legittima** (o anche “***ab intestato***” o “***intestata***”) la successione che, in assenza di un testamento, si devolve secondo le

regole indicate dalla legge sulla base del rapporto di parentela tra il defunto ed i chiamati all'eredità.

Viceversa, si parla di **successione testamentaria** quando il *de cuius* ha disposto del suo patrimonio mediante testamento olografo, pubblico o segreto, ovvero attraverso un atto formale contenente le proprie dichiarazioni di ultima volontà.

## 2.1. La successione legittima

Nella successione legittima la legge individua **cinque categorie di soggetti (c.d. successibili) che possono diventare eredi**: il coniuge, i discendenti (esempio, i figli), gli ascendenti (esempio i genitori), i collaterali (i fratelli e le sorelle), gli altri parenti e, da ultimo, lo Stato (NON gli affini, né diretti - suoceri, generi, nuore – né indiretti – cognati, ecc.)

Le modalità secondo le quali i richiamati soggetti sono chiamati a succedere al *de cuius* e le loro rispettive quote sono disciplinate dagli artt. 565 e seguenti del codice civile.

Di seguito riportiamo uno schema illustrativo delle quote spettanti agli eredi legittimi, nei vari casi in cui essi concorrano o meno tra loro.

Riassumendo:

### 1° e 2° CASO:

quando c'è la presenza del coniuge (anche separato purché non con addebito) e dei discendenti (figli legittimi e naturali), al primo tocca la metà dell'eredità in concorso con un solo figlio, ovvero un terzo se i figli sono due o più, ai quali spettano invece i due terzi, suddivisi in parti uguali

### 3° CASO:

quando ci sono il coniuge (anche separato purché non con addebito), gli ascendenti e/o i collaterali (fratelli, sorelle), ma non i discendenti, al primo toccano i due terzi dell'eredità, mentre agli altri un terzo (art. 582 c.c.), da suddividere in parti uguali "per capi", salvo il diritto degli ascendenti ad un quarto dell'eredità (544 c.c.)

#### **4° CASO:**

quando c'è solo il coniuge (anche separato purché non con addebito), ma non discendenti, ascendenti o collaterali del *de cuius*, al primo va l'intera eredità (art. 583 c.c.)

#### **5° CASO:**

quando ci sono solo discendenti, ma non il coniuge, ai figli va devoluta l'intera eredità suddivisa in parti uguali (art. 566 c.c.)

#### **6° CASO:**

quando non c'è né il coniuge, né i discendenti, ma solo gli ascendenti e i collaterali, l'intera eredità va suddivisa tra questi ultimi in parti uguali, salvi sempre i diritti degli ascendenti ex art. 544 c.c.

#### **7° CASO:**

in assenza di coniuge, figli, ascendenti e/o collaterali, sono chiamati a succedere al *de cuius* i parenti fino al sesto grado; la regola principale è quella secondo la quale i legami di parentela più prossimi escludono quelli di grado più remoto (ad es. prima gli zii, parenti in terzo grado, e poi cugini, parenti di quarto grado, ecc.)

#### **8° CASO:**

se il *de cuius* non ha congiunti, parenti prossimi o remoti, o nessuno di loro gli è sopravvissuto, e non esiste un testamento, l'eredità viene totalmente devoluta allo Stato



Occorre ricordare, altresì, che al coniuge, secondo il disposto dell'art. 540 c.c., anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

## 2.2. La successione testamentaria

**La successione testamentaria è quella regolata dal testamento, in quanto gli eredi sono individuati dal testatore, il quale può scegliere di destinare i propri beni in modo diverso da quanto stabilito dalla legge, oppure può individuare quale erede un soggetto estraneo all'ambito familiare, o un ente di pubblica utilità**

	CONIUGE	FIGLI	ASCEN- DENTI	COLLA- TERALI	PARENTI ENTRO VI GRADO	STATO	QUOTE
1° caso	SÌ	1	/	/	/	/	- 1/2 CONIUGE - 1/2 FIGLIO
2° caso	SÌ	> 1	/	/	/	/	- 1/3 CONIUGE - 2/3 FIGLI
3° caso	SÌ	NO	SÌ	SÌ	/	/	- 2/3 CONIUGE - 1/3 ASCENDENTI e COLLATERALI
4° caso	SÌ	NO	NO	NO	/	/	INTERA EREDITÀ
5° caso	NO	SÌ	/	/	/	/	INTERA EREDITÀ
6° caso	NO	NO	SÌ	SÌ	/	/	INTERA EREDITÀ
7° caso	NO	NO	NO	NO	SÌ	/	INTERA EREDITÀ
8° caso	NO	NO	NO	NO	NO	SÌ	INTERA EREDITÀ



## **DOMANDA: Chi può redigere un testamento?**

Solo i soggetti dotati della necessaria capacità di testare.

La legge prevede delle ipotesi TASSATIVE di assenza della suddetta capacità, la quale difetta in capo:

- ai minorenni;
- agli interdetti per infermità mentale;
- ai soggetti che, sebbene non interdetti, siano stati incapaci di intendere e volere al momento della redazione del testamento.

Il testamento eventualmente redatto da uno dei richiamati soggetti è **invalido** (nullo o annullabile).



## **DOMANDA: Chi può essere beneficiato da una disposizione testamentaria?**

**Tutte le persone fisiche nate o concepite prima dell'apertura della successione e le persone giuridiche**, quali ad esempio, enti di ricerca, di assistenza e di pubblica utilità. **Ogni beneficiario deve essere indicato con chiarezza e precisione** per essere individuato in modo inequivocabile. E' infatti nulla ogni disposizione testamentaria a favore di persona incerta o a favore di persona da nominarsi da un terzo

La facoltà di regolare la successione per testamento è un'arma a doppio taglio: se, da un lato, presenta degli aspetti estremamente vantaggiosi (poiché, come si è detto, permette al testatore di scegliere come e a chi devolvere la propria eredità), dall'altro, è fortemente soggetta al rischio di abuso, ovvero di essere esercitata in un modo non consentito dalla legge.

È per tale ultimo motivo che è decisamente consigliabile consultare e farsi assistere da un professionista prima di accingersi alla redazione di un testamento.

Il testamento è un **atto unilaterale e formale**, con il quale colui che lo redige (il testatore) esprime le proprie volontà su come disporre dopo la morte dei propri rapporti patrimoniali attivi (in primo luogo dei propri beni mobili – ad esempio denaro, titoli, gioielli, autovetture, ecc. – ed immobili – appartamenti, terreni, ecc – e degli eventuali crediti verso terzi) e passivi (i propri debiti – ad esempio un mutuo bancario) in favore di determinati soggetti che lo stesso ha la facoltà di scegliere (vedremo successivamente entro quali limiti).



### **DOMANDA: Cosa si intende per atto unilaterale?**

L'atto proveniente da una persona ed il cui contenuto è riconducibile solo ed esclusivamente alla volontà della stessa.

Il testamento deve essere redatto e contenere le “*ultime volontà*” solo di una persona.

Allo scopo di lasciare al testatore la più ampia libertà nel disporre delle proprie sostanze, **la legge vieta espressamente:**

- che due o più persone possano fare testamento nello stesso atto (**testamento congiuntivo**);
- che due o più persone possano istituirsi reciprocamente erede nello stesso atto (**testamento reciproco**)
- che due o più persone possano istituire erede un terzo nello stesso atto

Alla stessa logica si ispira un altro fondamentale divieto: quello dei **patti successori**.

Ai sensi dell'art. 458 del codice civile è nulla (e quindi priva di efficacia) qualsiasi convenzione o accordo (tra due o più persone) con cui si disponga della propria successione. Del pari, è nullo qualsiasi atto con cui si dispone dei diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta o si rinuncia ai medesimi.

Gli accordi privi di efficacia ex art. 458 c.c. possono essere di tre categorie:

- a) **Patti istitutivi**: quando per contratto ci si impegna a disporre del proprio patrimonio dopo la morte a favore di una determinata persona (esempio: Caio si accorda con Tizio a lasciargli la propria eredità);
- b) **Patti dispositivi**: quando si dispone di diritti che possono pervenire al soggetto da una futura successione (esempio: Caio si accorda con Tizio a vendergli l'eredità che gli perverrà quando morirà sua nonna);
- c) **Patti rinunciativi**: quando si rinuncia a successioni non ancora aperte (esempio: Caio si accorda con Tizio a rinunciare alla eredità di sua nonna prima ancora che essa sia morta).

Tornando al testamento, iniziamo con l'analizzare le varie tipologie ammesse dalla legge: il **testamento pubblico**, il **testamento olografo** ed il **testamento segreto**.

**Il testamento pubblico** (art. 603 c.c.) è ricevuto da un notaio, alla presenza di due testimoni. Il testatore, alla continua ed ininterrotta presenza dei testimoni, dichiara al notaio le sue volontà che verranno ridotte in iscritto a cura del notaio medesimo ed, al termine, il notaio ne dà lettura. Il testamento pubblico verrà conservato nel repertorio del notaio sino a quando non verrà a conoscenza del decesso del testatore.

**Il testamento olografo** (art. 602 c.c.) è la forma più "*semplice*" di testamento, ma, pur non richiedendo l'atto pubblico, non esonera certamente dal rispetto di determinati formalismi. Il testamento olografo

deve presentare (a pena di invalidità) tre requisiti essenziali: l'autografia (deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, senza l'ausilio di terze persone), l'indicazione della data e la firma del testatore alla fine delle disposizioni.


Il **testamento segreto** deve il suo nome al fatto che il notaio e i testimoni ignorano il contenuto delle disposizioni espresse. Detto testamento viene consegnato dal testatore già sigillato al notaio o viene sigillato dal notaio nel momento in cui lo riceve. La consegna deve avvenire alla presenza di due testimoni. Sull'involucro che sigilla il testamento si scrive l'atto di ricevimento, dando atto della consegna al notaio e della dichiarazione che si tratta di un testamento segreto. Esso può essere interamente scritto di pugno dal testatore e sottoscritto in calce, ma è valido anche se scritto da terzi o a macchina, o con il computer, purché firmato in ogni mezzo foglio. Il legislatore prevede che il soggetto che non sappia o non possa leggere non possa fare testamento segreto.

Dopo avere esaminato le forme che un testamento può assumere, analizziamo ora il suo possibile (ed ammesso) **contenuto**.


Innanzitutto precisiamo che il complesso dei rapporti patrimoniali attivi e passivi caduti in successione prende il nome di "**asse ereditario**", anche noto con il termine "**massa ereditaria**".

Al testatore è riconosciuta la facoltà di attribuire l'intero asse ereditario ad uno o più soggetti (in quest'ultimo caso la successione avverrà "*per quote*": es. "*lascio a Tizio, Caio e Sempronio 1/3 ciascuno di tutto il mio patrimonio*"), ovvero mediante assegnazione di specifici beni (o diritti) ai singoli soggetti individuati nel testamento.

Quest'ultima considerazione ci permette di introdurre un'altra importante tematica legata alla successione testamentaria: ossia **la distinzione tra la successione a titolo universale e quella a titolo particolare e dunque tra i concetti di erede e di legatario**.



Il successore, **che assume il nome specifico di erede, subentra, per intero o in ragione della quota, nella posizione giuridica del defunto, quindi non solo nella titolarità dei diritti, ma anche nel possesso dei beni**, che continua nell'erede con le stesse caratteristiche del defunto, nei diritti **e nei debiti**, operando una confusione dei due patrimoni (fatta salva la possibilità dell'accettazione "*con beneficio di inventario*" che vedremo in seguito).



Si identifica nell'**attribuzione di un legato**, ossia una disposizione testamentaria con la quale **il testatore attribuisce ad un soggetto un bene o un diritto determinato**.

Il beneficiario di un *legato* è detto legatario.

Il legatario non subentra in una quota dell'asse ereditario, come viceversa accade per l'erede, ma acquista solo ed esclusivamente i beni e/o i diritti espressamente attribuitigli dal testatore attraverso la disposizione testamentaria chiamata "**legato**".

La differenza principale tra erede e legatario riguarda la responsabilità del beneficiario rispetto ai debiti del defunto.

Il legatario non risponde dei debiti ereditari, salvo diversa volontà del testatore **e comunque non oltre il limite del valore della cosa legata**.

Gli eredi, subentrando in tutti i rapporti del *de cuius* e **rispondono illimitatamente dei debiti** di quest'ultimo (ciascuno in proporzione alla propria quota), salvo abbiano accettato con beneficio di inventario (sul quale istituto, come detto, si tornerà).

Mentre **l'istituzione di un erede è necessaria** (abbiamo visto che, in assenza di eredi testamentari e parenti entro il sesto grado, l'eredità sarà devoluta allo Stato), **il legato è meramente eventuale** (rare sono le ipotesi di legato necessario previste direttamente dalla legge; esempio:

diritto di abitazione della casa adibita a residenza coniugale e del relativo arredamento in favore del coniuge superstite).

Altra differenza tra l'istituzione di erede ed il legato riguarda la modalità di acquisto. **Il legatario acquista di diritto ed automaticamente il lascito** (senza che sia necessario alcun esplicito atto di accettazione), **ma può rifiutarlo. L'erede, viceversa, deve accettare l'eredità** (formalmente o tacitamente, come vedremo in seguito) se intende succedere nel patrimonio del *de cuius*, mentre **deve rifiutarla** prima che sia intervenuta l'accettazione, laddove non intenda succedere al defunto.

Tornando al contenuto del testamento, oltre alle disposizioni prettamente patrimoniali, esso può contenere anche disposizioni rilevanti sotto un profilo non strettamente patrimoniale: ad esempio, è possibile che il testatore utilizzi il proprio testamento per domandare la cremazione del suo cadavere oppure per compiere il riconoscimento di un figlio naturale.

Il testamento può inoltre contenere disposizioni che non hanno alcun rilievo giuridico ma solo un valore morale o religioso, come ad esempio, l'esortazione a determinati comportamenti (non infrequente è il caso del defunto che abbia domandato nel testamento la celebrazione di funzioni religiose a suo suffragio).



**DOMANDA: Ma quali sono i limiti che incontra la volontà del testatore?**

Il limite più importante è rappresentato dall'impossibilità per il testatore di escludere dalla successione alcune categorie di soggetti o di ridurre le quote di eredità loro attribuite dalla legge: stiamo parlando dei cc.dd. "eredi legittimari" che, in virtù dello stretto legame affettivo che li unisce al defunto, godono di una tutela giuridica particolare.

Detti soggetti, sono esclusivamente **il coniuge, i figli ed i genitori del *de cuius***, non anche i parenti in linea collaterale (es. i fratelli del defunto).

Gli artt. 537 e seguenti del codice civile individuano le varie quote necessariamente spettanti alle categorie di legittimari (definite “**quote di legittima o di riserva**”), anche nelle diverse ipotesi di concorso tra loro.

Di seguito indichiamo schematicamente le varie quote di legittima:

## FIGLI

Ai figli è riservata la metà del patrimonio del genitore, se questi lascia un **solo figlio**:

<b>1/2 Disponibile</b>	<b>1/2 Legittima del figlio</b>
----------------------------	-------------------------------------

due terzi **se i figli sono due o più** (art. 537 c.c.):

<b>1/3 Disponibile</b>	<b>2/3 Legittima del figlio</b>
----------------------------	-------------------------------------

## ASCENDENTI

Agli **ascendenti legittimi** è riservato un terzo del patrimonio (art. 538 c.c.):

<b>2/3 Disponibile</b>	<b>1/3 Legittima ascendenti</b>
----------------------------	---

## CONIUGE

Al coniuge è riservata la **metà del patrimonio**. Inoltre al coniuge sono sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se la casa era di proprietà della persona della cui eredità si tratta, o comune. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile:

<b>Diritto di abitazione</b>	<b>1/2 Disponibile</b>	<b>1/2 Legittima coniuge</b>
------------------------------	----------------------------	--------------------------------------



Di seguito indichiamo le quote di riserva in caso di concorso tra i suddetti eredi legittimari:

## CONIUGI E FIGLI

Se con il **coniuge concorre un solo figlio** legittimo o naturale, la quota di riserva per il figlio è di un terzo. Al coniuge spetta un altro terzo del patrimonio oltre al diritto di abitazione:

Diritto di abitazione	1/3 Disponibile	1/3 Legittima coniuge	1/3 Legittima figlio
-----------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------------

Se i **figli sono due o più**, la complessiva quota di riserva è di tre quarti, di cui spettante al coniuge un quarto del patrimonio e un mezzo ai figli, da dividersi in parti uguali tra tutti.

Al coniuge spetta inoltre il diritto di abitazione:

Diritto di abitazione	1/4 Dispon.	1/4 Legittima coniuge	1/2 Legittima figli
-----------------------	----------------	-----------------------------	------------------------

## CONIUGE CON ASCENDENTI

Se **con il coniuge concorrono gli ascendenti legittimi**, a questi spetta un quarto ed al coniuge la metà del patrimonio (art. 544 c.c.).

La disponibile è inoltre gravata dal diritto di abitazione a favore del coniuge superstite.

Se gli ascendenti sono più di uno, la quota ad essi riservata è ripartita con le stesse modalità previste per la successione legittima:

Diritto di abitazione	1/4 Dispon.	1/4 Legittima ascendente	1/2 Legittima coniuge
-----------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------

**La quota che viene definitiva “disponibile” è quella che residua dopo aver attribuito ai legittimari le rispettive quote di spettanza necessaria: la quota disponibile è così definita poiché il testatore può disporne liberamente**, devolvendola anche a soggetti non rientranti né nella categoria degli eredi legittimari, né in quella degli eredi legittimi (quelli individuati dalla legge e di cui abbiamo parlato con riferimento alla successione legittima, ossia quella in assenza di testamento) – esempio amici, convivente, enti religiosi, associazioni di vario tipo, ecc.



**DOMANDA: Che tutela è riconosciuta all’erede che sia stato leso nella sua quota di legittima?** (ad esempio perché il defunto con testamento o con donazioni effettuate in vita abbia disposto dei propri beni non rispettando i limiti appena indicati)

Il rimedio processuale predisposto dalla legge è **l'azione di riduzione**, che può essere promossa esclusivamente dai legittimari, nonché dai loro rispettivi eredi o aventi causa, contro i beneficiari delle disposizioni testamentarie o delle donazioni eccedenti la quota disponibile.

I legittimari che propongono azione di riduzione hanno l'onere di determinare l'entità della lesione della propria quota di riserva, specificando altresì il valore della massa ereditaria e della quota di legittima stessa.

Al fine di comprendere se c'è stata effettivamente l'invocata lesione e di individuarne l'entità, pertanto, **l’erede che agisce per la propria tutela dovrà prima di tutto ricostruire nel modo più corretto e dettagliato possibile l’intera massa ereditaria**, “*riunendo astrattamente*” tutto il patrimonio attivo ed i debiti residui, nonché gli eventuali beni donati in vita dal *de cuius*.

Nel caso in cui si accerti la lesione della quota di legittima, si procederà alla riduzione delle quote e delle disposizioni effettuate in favore dei soggetti non legittimari al fine di reintegrare quelle dei legittimari lesi.


Lo scopo dell'azione è quello di **rendere inoperanti gli effetti della disposizione impugnata nei confronti del legittimario leso.**

L'ordine in cui devono operarsi le riduzioni è stabilito dalla legge: prima le quote che spetterebbero agli altri successibili eventualmente in concorso con i legittimari – es. fratelli – se manca il testamento o questo ha disposto solo per una parte del patrimonio, poi le disposizioni testamentarie (senza differenze tra le attribuzioni fatte in favore di eredi o legati) ed infine le donazioni effettuate in vita dal *de cuius*, a partire dalla più recente.

Riducendo le attribuzioni effettuate agli altri, si riestende la quota attribuita all'erede legittimario leso, sino al raggiungimento delle misure percentuali previste dalle norme che abbiamo appena sopra schematizzato.

**L'erede legittimario leso ha tempo 10 anni dall'apertura della successione per ottenere la reintegrazione della propria quota di riserva: decorso tale termine non sarà più possibile, l'azione si intenderà prescritta.**

**IN CONCLUSIONE:**



La redazione di un testamento valido e rispettoso dei limiti imposti dalla legge è attività tutt'altro che semplice, che non può e non deve essere trattata con "leggerezza".

Motivo per il quale è senz'altro utile ed anzi consigliata l'assistenza di un professionista esperto del settore.

### 2.3. L'accettazione e la rinuncia dell'eredità

La decisione di accettare o meno un'eredità può non essere così scontata, oppure, se presa in modo non troppo consapevole, può portare a delle conseguenze addirittura svantaggiose per l'erede.

**È quindi estremamente importante essere debitamente informati per valutare le modalità con cui accettarla e gli effetti dell'eventuale accettazione.**

Abbiamo già detto che l'erede subentra al defunto non solo nei rapporti patrimoniali attivi (beni, crediti verso terzi, ecc.) ma anche negli eventuali debiti e passività (es. imposte non pagate o simili, mutui bancari, ecc.) e, proprio per questo, in presenza di un'eredità è necessario porsi il problema dell'accettazione, soprattutto in considerazione del fatto che si "*rischia*" di accettare un'eredità addirittura tacitamente, ossia attraverso comportamenti di fatto cui la legge riconduce automaticamente la volontà di accettare.

Proprio per quest'ultimo motivo, al momento dell'apertura della successione, il chiamato all'eredità è tenuto a compiere delle attente valutazioni, per le quali sarebbe opportuno rivolgersi ad un professionista esperto che lo aiuti, ad esempio, a ricostruire la massa ereditaria e quindi a verificare l'opportunità stessa di un'eventuale accettazione (o rinuncia).

Affinché il chiamato compia una scelta consapevole e ragionata, fino al momento in cui non avrà valutato l'effettiva opportunità dell'accettazione, dovrebbe astenersi dal compimento di quegli atti cui, come si è detto, la legge riconduce l'accettazione tacita.

L'accettazione tacita consiste nel compimento, da parte del chiamato all'eredità, di un atto dispositivo del patrimonio del defunto che non potrebbe essere effettuato se non da chi agisca quale erede, come, ad esempio, la vendita di un bene ereditario, l'esercizio di determinate azioni giudiziarie a tutela del patrimonio del defunto, il pagamento di debiti del *de cuius* con denaro appartenente alla massa ereditaria, ecc.



Una volta compiuto uno dei menzionati atti, al chiamato (divenuto a tutti gli effetti erede) **non sarà più consentito rifiutare l'eredità (o accettarla con beneficio di inventario, argomento sul quale torneremo nel prosieguo) e non sarà più possibile sottrarsi al pagamento nei confronti di eventuali creditori del *de cuius*** (salvo il caso in cui sussistano altri motivi per poterlo fare).

**L'accettazione espressa** richiede, invece, **un atto notarile apposito con il quale chi è erede per legge o per testamento manifesti la propria volontà di subentrare nel patrimonio del defunto.**



Con l'**accettazione pura e semplice** il patrimonio personale dell'erede si unisce e si confonde con quello ereditato dal *de cuius* e questo comporta che **degli eventuali debiti di quest'ultimo l'erede risponderà anche con l'intero suo patrimonio personale.**

**Per evitare che un'eredità vada addirittura a danneggiare gli eredi**, i rimedi possono essere due: **la rinuncia all'eredità o l'accettazione con beneficio di inventario.**

La **rinuncia** è un atto formale con il quale – dopo l'apertura della **successione** (non è valida ed è dunque priva di efficacia quella preventiva, fatta cioè con riferimento ad una successione non ancora aperta) – **il chiamato all'eredità dichiara di non volere acquistare l'eredità**: in questo modo egli rimane completamente estraneo alla stessa,


con la conseguenza, tra l'altro, che nessun creditore del *de cuius* potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari.

La dichiarazione viene ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) e non deve prevedere:

- alcuna condizione (ad esempio, non si può dichiarare “*rinuncio all'eredità a condizione che Tizio venda a Caio i suoi gioielli*”)
- alcun termine (ad esempio, non si può dichiarare “*rinuncio all'eredità fino al 31.12.2018*”)
- alcuna limitazione (ad esempio, non si può dichiarare “*rinuncio all'eredità limitatamente all'autovettura del defunto, ma accetto la sua casa*”).

In caso contrario, la dichiarazione è nulla (ossia non produce nessun effetto).

Se, invece, la rinuncia viene fatta dietro pagamento di un corrispettivo o a favore soltanto di alcuni degli altri soggetti chiamati all'eredità essa produrrà l'esatto effetto contrario, ossia varrà come accettazione dell'eredità.



Quindi, anche laddove siano state compiute attente valutazioni circa la consistenza dell'eredità e si intenda rinunciarvi, estremamente importante è **l'assistenza di un professionista** che eviti il compimento di “*errori*” che, rendendo nulla la rinuncia o producendo il suo effetto contrario, possano arrecare grave pregiudizio al chiamato all'eredità.

Ciò premesso, non sempre la rinuncia all'eredità rappresenta la giusta soluzione al problema: prima di tutto poiché gli effetti della stessa si estendono automaticamente anche agli eventuali rapporti patrimoniali attivi presenti nella massa (beni, crediti, ecc), ma anche perché, in caso di eredità fra parenti in linea retta, se il rinunciante ha figli, questi ultimi

subentrano al suo posto e, se sono minorenni, i problemi potrebbero complicarsi anziché risolversi.

Ecco che, soprattutto laddove nella massa siano presenti attività (oltre che passività) una buona soluzione potrebbe essere rappresentata dall'accettazione con beneficio di inventario. Trattasi di una speciale modalità di accettazione formale che consente di tenere separati i patrimoni del defunto e dell'erede e pone un limite alla responsabilità di quest'ultimo per i debiti del primo: l'erede, infatti, ne risponderà solo nei limiti del valore di quanto ha ricevuto.

La legge prevede che l'accettazione con beneficio d'inventario sia obbligatoria con riferimento a determinate categorie di soggetti (ritenuti giuridicamente più deboli e per questo beneficiati da una maggiore tutela): parliamo dei minori, dei minori emancipati, degli interdetti, degli inabilitati, delle persone giuridiche, delle fondazioni, delle associazioni e anche degli enti non riconosciuti.

Per tutti gli altri soggetti tale tipo di accettazione è facoltativa.

Come detto, l'accettazione con beneficio d'inventario è un **atto formale, consistente in una dichiarazione** (che può essere ricevuta da un notaio o dalla cancelleria del tribunale del luogo dell'apertura della successione) **preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario dei beni facenti parte della massa ereditaria** (attività e passività), eseguita dal notaio o dal cancelliere del tribunale, ovviamente su indicazione dell'erede.

**Se il chiamato all'eredità è già in possesso di beni ereditari** (ad esempio occupi un appartamento del defunto) l'inventario deve essere redatto **entro tre mesi** dalla data in cui lo stesso ha appreso di essere divenuto erede o da quando si è aperta la successione.

Una volta redatto il documento vi sono **quaranta giorni** di tempo per l'erede per decidere se accettare o meno, rendendo la dichiarazione.

Trascorso inutilmente anche uno solo dei suddetti termini, il chiamato all'eredità sarà considerato erede puro e semplice, ossia sarà costretto a rispondere degli eventuali debiti del *cuius* anche con il proprio patrimonio

**Se, invece, il chiamato all'eredità non è in possesso dei beni** del defunto, diventa per lui difficoltoso poter redigere un inventario nel breve tempo indicato per il caso precedente. Per tale motivo, in questa ipotesi, la legge prevede il **termine di dieci anni** per rendere la dichiarazione di accettazione con il beneficio di inventario (quest'ultima ovviamente non sarà più possibile laddove nell'arco dei richiamati 10 anni sia, per esempio, intervenuta un'accettazione tacita, che, come, visto, si considererà sempre pura e semplice).

Una volta resa la dichiarazione, l'erede avrà però **tre mesi di tempo** per inventariare il patrimonio, con la possibilità di richiedere delle proroghe.



Trascorso inutilmente il suddetto termine, il chiamato all'eredità sarà considerato erede puro e semplice.

Qualora invece il chiamato all'eredità provveda prima alla redazione dell'inventario, la dichiarazione di accettazione dovrà essere resa entro **quaranta giorni** di tempo.



Trascorso inutilmente il suddetto termine, il chiamato all'eredità perderà definitivamente il diritto di accettare l'eredità.



## 2.4 Certificato Successorio Europeo in Italia

In Italia il certificato successorio è emesso da un notaio (NON DA UN TRIBUNALE). Così come in Germania anche in Italia la richiesta può essere compilata utilizzando il formulario europeo previsto nell'allegato IV del Regolamento.

A differenza che in Germania non è richiesta alcuna dichiarazione giurata (*Eidesstattliche Versicherung*) da parte di un erede. La richiesta può farla chiunque dei soggetti abilitati secondo il regolamento europeo, in quanto il certificato successorio europeo è equiparato ad un atto di notorietà.

**N.B: ATTENZIONE: Diversamente da quanto avviene in Germania, il certificato successorio europeo in Italia non è considerato un titolo valido per la trascrizione presso i Pubblici Registri (*Grundbuchamt*), di modo che gli eredi che siano in possesso di un certificato successorio europeo emesso in Germania, dovranno comunque provvedere a dichiarare (presso un notaio) se intendono accettare l'eredità o rinunziarvi.**

## 2.5 Conclusioni

Quanto si è cercato sinora di sintetizzare, mostra come la dipartita di una persona cara, oltre a rappresentare uno straziante momento di dolore, possa nascondere delle “*insidie*” o addirittura recare dei (gravi) pregiudizi economici al chiamato all'eredità “*non particolarmente avveduto*”.

Come abbiamo visto, la legge riconduce importanti (ed **a volte irreversibili!**) conseguenze al compimento o al mancato compimento nei termini di determinati atti, ovvero anche semplicemente alla tenuta di determinati **comportamenti di fatto**.

È chiaro pertanto che l'unico modo per evitare rischi o “*brutte sorprese*” è quello di compiere scelte consapevoli e prendere decisioni informate.

Motivo per il quale è certamente utile ed opportuno ricorrere all'assistenza ed alla consulenza di un professionista del settore, sia nel caso in cui si intenda redigere un testamento (che sia valido ed efficace), sia nel caso in cui si vestano i panni del chiamato all'eredità.

Vediamo ora cosa prevede il diritto tedesco, applicabile oggi anche alle successioni di cittadini italiani che siano morti ed abbiano vissuto in Germania stabilmente negli ultimi anni, ovvero che con testamento lo abbiano espressamente scelto.

### **CAPITOLO III**

#### **Deutsches Erbrecht**

Das Erbrecht gehört zu den ältesten Rechtsgebieten überhaupt und hat seine Wurzeln noch im römischen Recht. Bereits in der Antike kannte man die Übertragung von Eigentum auf den Todesfall. Auch wenn sich das Erbrecht im Laufe der Zeit gewandelt hat, so kann man dennoch sagen, dass sich wesentliche Grundgedanken unseres heutigen Erbrechts noch auf die Antike zurückführen lassen. Hinzukommt, dass man eine Erbfolge nicht ausschließen kann und diese unabhängig vom Willen des Erblassers stets Anwendung finden wird. Daher ist das Erbrecht auch stets ein aktuelles Thema, welches auch in Zukunft noch aktuell sein wird.

Eine noch größere Rolle spielt das deutsche Erbrecht auch für ausländische Bürger im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland seit dem Inkrafttreten der Erbrechtsverordnung am 17.08.2015. Der europäische Gesetzgeber hat das Erbrecht grundlegend verändert, indem es das anwendbare Recht für Erbfolgen nicht mehr abhängig von der Staatsangehörigkeit gemacht hat, sondern diese vielmehr vom gewöhnlichen Aufenthalt abhängig gemacht. Dies bedeutet, dass grundsätzlich für alle italienischen Staatsbürger, die in Deutschland leben, das deutsche Recht auf die Erbfolge Anwendung findet. Dieser Text ist daher in erster Linie allen Italienern in Deutschland gewidmet und soll

Ihnen eine Übersicht schaffen und vor allem die Möglichkeiten des deutschen Erbrechts erläutern. Der Text erhebt in diesem Umfang selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt zum Teil auch die persönliche Meinung des Autors dar.

### **3.1. Rechtswahl**

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, haben ausländische Staatsbürger eines Mitgliedsstaates die Möglichkeit nach der europäischen Erbrechtsverordnung die Möglichkeit, eine Rechtswahl zu treffen. Sie können statt der Anknüpfung des Rechts am gewöhnlichen Aufenthalt auch ihr Heimatrecht wählen, was zur Folge hat, dass selbst für in Deutschland gelegenes Vermögen das italienische Recht Anwendung findet und das italienische Recht im Fall eines Rechtsstreits von einem deutschen Gericht angewandt werden muss. Eine Rechtswahl sollte gut überlegt sein, die nach Ansicht des Autors unter dem Aspekt gewählt werden sollte, wo sich das wesentliche Vermögen befindet. Es sollte klar sein, dass eine Rechtswahl zu Gunsten des Heimatrechts nicht sehr sinnvoll erscheint, wenn sich das gesamte Vermögen in Deutschland befindet. Der Erblasser wird das in der Regel nicht mehr tangieren, allerdings wird dies sehr wohl die Erben betreffen. Sobald sich die Erben uneinig sein werden, werden kostspielige Rechtsstreitigkeiten geführt, von denen kein Erbe ein positives Ergebnis haben wird und letztendlich den Nachlass nur reduziert. Daher ist mein Rat an den Leser, sich Gedanken über die Rechtswahl zu machen. Insbesondere dürfte das deutsche Recht auch seine gewissen Vorzüge haben. Hierzu im Einzelnen, wie folgt.

### **3.2. Gesetzliche Erbfolge**

Soweit der Erblasser keine Verfügung von Todes wegen (beispielsweise Testament) hinterlassen hat, tritt mit dem Erbfall die gesetzliche Erbfolge ein. Dies bedeutet, dass das gesamte Vermögen des Erblassers mit dem

Erbfall auf die gesetzlichen Erben zu bestimmten Anteilen übertragen wird. Wer jedoch sind die gesetzlichen Erben? Hierzu zählen in erster Linie der Ehegatte und die eigenen Kinder. Das sind die sogenannten Erben erster Ordnung. Soweit weder Ehegatte noch Kinder vorhanden sind, sind die gesetzlichen Erben die Eltern. Ist ein Elternteil vorerstorben oder sind beide Elternteile treten an ihrer Stelle die Kinder des Elternteils. Hierbei handelt es sich um die gesetzlichen Erben zweiter Ordnung. Sollten diese auch nicht vorhanden sein, treten an ihrer Stelle die Großeltern mit ihren Kindern. Das sind die gesetzlichen Erben dritter Ordnung. Zwar kennt das Gesetz noch eine vierte Ordnung, allerdings sind diese Fälle sehr selten, weswegen für diese Übersicht auf die weitere Darstellung verzichtet wird.

Die Berechnung der Erbanteile wird ebenfalls vom Gesetz strikt vorgegeben, wobei die Erbanteile wesentlich von den Anteilen des Ehegatten abhängen. Dies soll anhand des folgenden Beispiels verdeutlicht werden:

*Der Erblasser hinterlässt seinen Ehegatten sowie zwei gemeinsame Kinder. Mit dem Ehegatten war der Erblasser im gesetzlichen Güterstand der Zugewinnngemeinschaft verheiratet. Ein Ausgleich des Zugewinns ist zu Lebzeiten nicht erfolgt.*

*Für die Bestimmung der Erbquoten ist stets zunächst auf die Erbquote des Ehegatten abzustellen. Der Ehegatte erhält stets  $\frac{1}{4}$ . Zu dieser Quote wird nochmals  $\frac{1}{4}$  hinzugerechnet für den pauschalen Ausgleich des Zugewinnausgleichs. Im Ergebnis erhält der Ehegatte eine Quote in Höhe von  $\frac{1}{2}$ . Die Kinder erben zu gleichen Teilen und erhalten somit jeweils  $\frac{1}{4}$ .*

Der Ehegatte kann neben dem pauschalen Ausgleich des Zugewinnausgleichs auch eine vollständige Durchführung des Zugewinnausgleichs ausführen, was jedoch in der Praxis eher selten der Fall ist.

Eine andere Beurteilung dieser Erbquoten ergibt sich, wenn die Ehegatten nicht im gesetzlichen Güterstand der Zugewinnngemeinschaft geheiratet haben. Hierzu folgendes Beispiel:

*Der Erblasser hinterlässt seinen Ehegatten sowie zwei gemeinsame Kinder. Mit dem Ehegatten war der Erblasser im Güterstand der Errungenschaftsgemeinschaft (comunione dei beni) verheiratet.*

*Auch hier ist zunächst auf den Ehegatten abzustellen, bevor die Quoten der Kinder bewertet werden können. Dieser erhält wiederum  $\frac{1}{4}$ . Da die Ehegatten nicht im Güterstand der Zugewinnngemeinschaft verheiratet sind, muss auch kein Zugewinn ausgeglichen werden. Daher bleibt es bei  $\frac{1}{4}$ . Die Erben zu gleichen Teilen und erhalten somit jeweils  $\frac{3}{8}$ .*

Der Ehegatte bleibt solange Erbe bis die Ehe besteht, es sei denn, dass bereits der Scheidungsantrag dem anderen Ehegatten bereits zugestellt wurde.

### **3.3. Gewillkürte Erbfolge**

Der Erblasser hat die Möglichkeit die Erbfolge durch Testament auch selbst zu gestalten und auf diese Weise zu bestimmen, wer Erbe wird und mit welchem Anteilen und wer von der Erbfolge auch ausgeschlossen werden kann. Neben der Erbeinsetzung und der Enterbung hat er zusätzlich die Möglichkeit auch ein Vermächtnis zu errichten.

Das Gesetz unterscheidet hierbei grundsätzlich zwei Formen: das handschriftliche sowie das öffentliche Testament. Hinsichtlich der Wirkung, Bedeutung oder Beweiskraft unterscheiden sich beide Formen nicht. Einziger Unterschied ergibt sich beim Widerruf des Testaments, wie sich später noch zeigen wird.

#### **3.3.1. Errichtung**

Für die Errichtung des handschriftlichen Testaments muss dieses vom Erblasser vollständig handgeschrieben werden und am Ende des Textes unterschrieben werden. Es sollten auch Ort und Datum hinzugefügt werden. Dies ist jedoch keine zwingende Vorgabe, sondern dient allein der Feststellung der Wirksamkeit des Testaments. Dies kann unter anderem dann wichtig werden, wenn der Erblasser im Laufe nicht durchgehend geschäftsfähig gewesen ist. Daher rate ich immer Ort und Datum hinzuzufügen.

Das öffentliche Testament wird notariell beurkundet und muss nicht zwingend vom Erblasser geschrieben werden. Er muss jedoch vor einem Notar das Schriftstück unterschreiben. Das Testament wird vom Notar bis zum Eintritt des Erblassers verwahrt und dann beim zuständigen Nachlassgericht eröffnet.

Hat sich der Erblasser einmal mit einem Testament festgelegt, ist er hieran nicht gebunden. Vielmehr kann er ein einmal errichtetes Testament auch widerrufen. Bei einem handschriftlichen Testament kann er insbesondere das bestehende Testament zerstören, ein neues Testament errichten, da stets das zeitlich letzte Testament wirksam bleibt, oder aber ein öffentliches Testament errichten. Ein öffentliches Testament kann dagegen nur mit einem öffentlichen Testament widerrufen werden.

Die kostengünstige Variante stellt eindeutig das handschriftliche Testament dar. Das öffentliche Testament hat den wesentlichen Vorteil, dass es durch Verwahrung beim Notar sicher vor der Zerstörung Dritter ist.

### **3.3.2. Enterbung**

Wird durch ein Testament ein gesetzlicher Erbe von der Erbfolge ausgeschlossen, hat dieser die Möglichkeit sein Pflichtteil geltend zu machen. Das Pflichtteilsrecht ist das wesentliche Recht jedes Erben, das durch den Erblasser nie ausgehöhlt werden kann. Der Pflichtteil des enterbten Erben besteht in der Hälfte der gesetzlichen Erbquote. Hierzu wird auf Teil II verwiesen.

*Beispiel: Beträgt die gesetzliche Erbquote  $\frac{1}{3}$ , beläuft sich somit die Pflichtteilsquote auf  $\frac{1}{6}$ .*

In diesem Beispiel ist der Enterbte nicht Erbe mit einer Quote in Höhe von  $\frac{1}{6}$  geworden. Gehören zum Nachlass beispielsweise mehrere Immobilien, so würde der Enterbte nicht als Eigentümer im Grundbuch eingetragen werden. Es ist vielmehr so, dass der Pflichtteilsberechtigte gegen die Erben einen Zahlungsanspruch hat, welcher wertmäßig seiner Quote entspricht.

Besteht der Nachlass allein aus Immobilien und sind die restlichen Erben nicht vermögend, führt dies meist dazu, dass die Erben gezwungen sind, einen Teil der Immobilien zu veräußern, um die Ansprüche des Pflichtteilsberechtigten zu erfüllen. Diese Konstellation tritt sehr häufig auf und kann schnell zu finanziellen Problemen der Erben führen, insbesondere dann wenn es nur sehr wenige gesetzliche Erben gibt, da in diesem Fall die Pflichtteilsquote entsprechend hoch ist oder wenn es entsprechend viele Pflichtteilsberechtigte gibt.

Wer den Entschluss fasst, seine Erbfolge zu regeln, sollte daher auch stets die Konsequenzen im Auge behalten und beachten, in welche missliche Lage die Erben geraten können. Dieses Problem lässt sich dabei recht einfach lösen, in dem der Pflichtteilsberechtigte im Testament mit einer Geldsumme oder einem Vermögensgegenstand bedacht wird, welcher seiner Pflichtteilsquote entspricht. Damit würde relative einfach ein Folgeproblem gelöst werden. Beachten Sie aber, dass die Zuwendung auch nach objektiven Kriterien der Pflichtteilsquote entspricht, da der Pflichtteilsberechtigte andernfalls einen Pflichtteilsergänzungsanspruch gegen die Erben hätte. Wer sich für diese Lösung entscheidet, sollte sich vorher über die Erbquoten und die entsprechenden Pflichtteilsquoten im Klaren sein.

Ein weiterer Lösungsvorschlag ist zu Lebzeiten ein Erb- und Pflichtteilsverzichtvertrag mit dem zu enterbenden Erben zu schließen. Hierauf wird im Einzelnen unter Punkt V.1. weiter eingegangen.

### **3.3.3. Erbeinsetzung**

Entscheidet sich der Erblasser zur Errichtung eines Testaments, hat er auch die Möglichkeit Dritte, die in keinem Verwandtschaftsverhältnis zu ihm stehen, im Testament als Erben einzusetzen. Der häufigste praktische Fall besteht gerade darin, dass der Erblasser kinderlos ist oder aber Freunden, die sich im Alter des Erblassers um diesen gekümmert haben, etwas zurückgeben wollen. Daneben hat er auch die Möglichkeit die Quoten der Erben zu bestimmen oder Vermögenswerte nur bestimmten Erben zukommen zu lassen. Dies macht insbesondere dann Sinn, wenn

zum Nachlass mehrere Immobilien gehören. Die Erben würden nämlich entsprechend ihrer Quote bei jeder Immobilie als Eigentümer eingetragen werden. Wollen die Erben diese Immobilien verteilen, fallen oftmals zusätzliche Notar- und Umschreibungskosten an, die auch dadurch vermieden werden können, dass der Erblasser jedem Erben eine bestimmte Immobilie oder einem Vermögenswert zuweist.

All diese Möglichkeiten eröffnet das Gesetz dem Erblasser, wobei dieser auch an dieser Stelle stets daran denken sollte, dass bei einer Erbeinsetzung eines Dritten, der nicht der gesetzliche Erbe ist, oder bei der Zuweisung einzelner Vermögensgegenstände die Erbanteile der gesetzlichen Erben reduziert und daher wieder die Gefahr eines Verfahrens mit der Ergänzung des Pflichtteilsanspruchs besteht.

### **3.4 Vermächtnis**

Neben der Enterbung und Erbeinsetzung besteht auch die Möglichkeit, einen Erben oder auch einen Dritten einen Geldbetrag oder Vermögensgegenstand zu vermachen. Der Vermächtnisnehmer hat jedoch nur sehr eingeschränkte Rechte. Mit dem Eintritt des Erbfalls wird der Vermächtnisnehmer nicht Eigentümer des ihm vermachten Gegenstands. Es ist vielmehr so, dass die Erben stets Eigentümer des gesamten Nachlasses werden. Der Vermächtnisnehmer muss sich daher an die Erben wenden und diesen gegenüber seinem Vermächtnis geltend machen. Beim Vermächtnis einer Immobilie kann der Vermächtnisnehmer die Erben daher verpflichten, die Auflassung zu erklären, um auf diese Weise die Eigentumsumschreibung zu bewirken.

Der Vermächtnisnehmer, welcher nicht gesetzlicher Erbe ist, wird vom Nachlassgericht, bei welchem das Testament eröffnet wurde, benachrichtigt. Allerdings hat der Vermächtnisnehmer auch an dieser Stelle nur eingeschränkte Rechte, da ihm gegenüber nur der Teil des Testaments eröffnet wird, welcher sein Vermächtnis betrifft. Ein weiteres Einsichtsrecht in das Testament gegenüber den Erben besteht nicht.



### 3.4.1. Ausschlagung der Erbschaft

Unabhängig von der gesetzlichen oder gewillkürten Erbfolge, hat der Erbe die Möglichkeit die Erbschaft auszuschlagen. Dies hat zur Folge, dass dem Ausschlagenden aus der Erbschaft keinerlei Rechte oder Pflichten mehr erwachsen. Der ihm zustehende Teil geht auf seinen Erben über. Beispiel:

*Alleinerbe ist die Tochter des Erblassers, die jedoch die Erbschaft wegen Überschuldung ausschlägt. Mit der Ausschlagung geht die Erbschaft auf ihren Abkömmling über. Dieser Abkömmling kann die Erbschaft ebenfalls ausschlagen, was zur Folge hat, dass sein Abkömmling Erbe wird, etc.*

*Schlagen alle Erben und ihre eigenen Erben die Erbschaft aus, fällt das Erbe an den Staat.*

Die Ausschlagung der Erbschaft ist besonders dann sinnvoll, wenn der Nachlass überschuldet ist. Zu einer Erbschaft gehören nicht nur das Vermögen des Erblassers, sondern auch seine Schulden, für welche die Erben nach Erbfall geradestehen müssen. Die Frist für die Ausschlagung beträgt 6 Wochen ab Kenntnis des Erbfalls und dem Grund seiner Berufung als Erbe. Lebte der Erblasser im Ausland oder war im Zeitpunkt des Erbfalls der Erbe im Ausland, beträgt diese Frist 6 Monate. Wurde die Erbschaft allerdings bereits angenommen, ist eine Ausschlagung nicht mehr möglich. Erfährt der Erbe erst nachträglich, dass der Nachlass überschuldet ist, beginnt die Frist erst mit vollständiger Kenntnis des Nachlasses.

Die Ausschlagung muss notariell beurkundet werden oder kann beim Nachlassgericht erklärt werden. Eine Begründung ist nicht anzugeben.

Wer sich zu einer Erbausschlagung entscheidet, muss beachten, dass die Ausschlagung nicht auf bestimmte Nachlassgegenstände beschränkt werden kann. Entweder alles oder nichts! Viele Erben haben oftmals die Vorstellung, dass man die Erbschaft länderbezogen annehmen und ausschlagen kann, was leider nicht der Fall ist. Häufig ist es so, dass Bankguthaben in Deutschland bestehen und im Ausland wertlose Grundstücke liegen, die sich nur sehr schlecht veräußern lassen. In

solchen Fällen müssen die Erben genau abwägen, ob sich die Annahme der Erbschaft überhaupt lohnt.

### **3.5. Gestaltungsmöglichkeiten**

Neben den bereits erläuterten Möglichkeiten haben der Erblasser zu Lebzeiten und auch die Erben nach Eintritt des Erbfalls die Möglichkeit, die Erbfolge bzw. die Auseinandersetzung zu gestalten. Hierzu sollen die in der Praxis relevantesten Möglichkeiten kurz skizziert werden.

#### **3.5.1. Erb- und Pflichtteilsverzicht**

Bereits an anderer Stelle wurde erwähnt, dass der Erbe einen Erb- und Pflichtteilsverzicht unterzeichnen könne. Selbstverständlich kann man auch nur einen Erb- oder Pflichtteilsverzicht unterzeichnen. Ein solcher Verzicht benötigt die notarielle Beurkundung und kann daher nur vor einem Notar wirksam begründet werden. Wird ein solcher Verzicht wirksam begründet, hat dies zur Folge, dass der Erbe sein gesetzliches Erb- und/oder Pflichtteilsrecht geltend machen kann.

Da man den Erben zur Unterzeichnung dieses Verzichts nicht zwingen kann und dieser sich in der Regel zum Abschluss eines Verzichts auch nicht überreden lassen wird, da dies für den Erben keinen Vorteil haben wird, muss der Erblasser zu Lebzeiten eine Gegenleistung erbringen.

In der Praxis hat dies besondere Relevanz, wenn der Erblasser beispielsweise nur eine Immobilie und ein kleineres Bankvermögen besitzt. Der Erblasser möchte die Immobilie dem Ehegatten überlassen, damit der Ehegatte im hohen Alter keine Miete zahlen muss. Hat der Erblasser noch einen Abkömmling würde im Falle der gesetzlichen Erbfolge die Folge sein, dass beide zu gleichen Teilen Eigentümer der Immobilie werden würden. Wendet er aber sein Bankvermögen bereits zu Lebzeiten dem Abkömmling zu, kann er damit einen Anreiz schaffen, damit sich der Abkömmling zum Abschluss des Verzichts überreden lässt.

Besondere Relevanz hat dieser Fall, wenn der Abkömmling noch aus erster Ehe stammt, da die Erfahrung lehrt, dass sich die neuen Ehegatten mit den Stiefkindern nur in seltenen Fällen im Erbfall einig werden, da das einzige, was sie verbindet, nicht mehr vorhanden ist.

### **3.5.2. Gemeinschaftliches Testament**

Das Gesetz eröffnet den Ehegatten zudem die Möglichkeit, ein gemeinschaftliches Testament zu errichten. Diese Möglichkeit wird ausschließlich Ehegatten eröffnet, weshalb ein gemeinschaftliches Testament von Lebensgefährten nichtig und damit unwirksam wäre. Für die Errichtung des gemeinschaftlichen Testaments kann auf die obigen Ausführungen zurückgegriffen werden. Für die gemeinsame Errichtung genügt es, wenn der andere Ehegatte das Testament ebenfalls unter Angabe des Datums und des Ortes mitunterzeichnet.

Wird die Ehe vor dem Eintritt des Erbfalls aufgelöst oder wurde ein Scheidungsantrag bereits zuvor eingereicht, gilt das Testament als nichtig, es sei denn, dass anzunehmen ist, dass der Erblasser trotz der geschiedenen Ehe an diesem Inhalt festgehalten hat.

Der Widerruf eines gemeinschaftlichen Testaments kann zu Lebzeiten durch die Ehegatten erfolgen, indem sie das gesamte Testament widerrufen, einzelne Verfügungen widerrufen oder ein neues gemeinschaftliches Testament aufsetzen. Ein einseitiger Widerruf ist ebenfalls möglich. Haben die Ehegatten jedoch wechselbezüglichen Verfügungen getroffen, dann muss der einseitige Widerruf notariell beurkundet werden und dem anderen Ehegatten zugestellt werden. Wechselbezügliche Verfügungen sind solche, die ein Ehegatte ohne die Verfügungen des anderen nicht getroffen hätte. Ob wechselseitige Verfügungen vorliegen, sind im Einzelfall durch Auslegung zu ermitteln. Haben die Ehegatten das gemeinschaftliche Testament notariell beurkunden lassen, dann kann es zu Lebzeiten durch eine Rücknahme der amtlichen Verwahrung widerrufen werden.

Will der überlebende Ehegatte nach dem Eintritt des Erbfalls ein gemeinschaftliches Testament widerrufen, ist dies nicht mehr möglich. Der

überlebende Ehegatte ist vielmehr an die getroffenen Verfügungen gebunden. Dies kann immer dann problematisch werden, wenn zwischen dem überlebenden Ehegatten und den Abkömmlingen Streit ausbricht. Der einzige Ausweg wäre in diesem Fall, das Erbe auszuschlagen. Allerdings gelten hierbei die besonders kurzen Fristen (s. Punkt IV).

### **3.5.3. Berliner Testament**

Das Berliner Testament stellt eine Besonderheit des gemeinschaftlichen Testaments dar. Die Ehegatten setzen sich gegenseitig jeweils als Alleinerben ein und bestimmen gleichzeitig, dass mit dem Erbfall des überlebenden Ehegatten der gesamte Nachlass auf einen Dritten fällt.

In der Praxis treffen Ehegatten diese Variante, wenn der Nachlass beispielsweise aus einer einzigen Immobilie besteht und die Ehegatten mit dem ersten Erbfall sicherstellen wollen, dass der überlebende Ehegatte in dieser Immobilie weiterhin leben kann. Die Abkömmlinge werden somit mit dem ersten Erbfall enterbt und erhalten nichts. Erst mit dem zweiten Erbfall werden sie Erben und erlangen somit ihr vollständiges Erbe. Das Berliner Testament bedeutet für die Abkömmlinge in unserem Fall nicht, dass sie weniger erben. Es ist vielmehr so, dass sie einen Teil der Erbschaft erst später erhalten.

Da die Abkömmlinge mit dem ersten Erbfall enterbt werden, haben diese die Möglichkeit ihren Pflichtteil gegenüber dem überlebenden Ehegatten geltend zu machen. Wenn der Nachlass aber gerade allein in einer Immobilie besteht, würde dies bedeuten, dass der überlebende Ehegatte nunmehr diese Immobilie veräußern müsste. Das würde aber den Zweck des Berliner Testaments, weshalb für gewöhnlich noch weitere Klauseln eingeführt werden, um die Wirkung des Testaments zu sichern. Eine mögliche Lösung ist die Verwendung einer Strafklausel, wonach die Geltendmachung des Pflichtteils im ersten Erbfall zur Folge hat, dass der Abkömmling auch im zweiten Erbfall auf den Pflichtteil beschränkt wird. Daneben gibt es auch weitere andere Möglichkeiten, um den Zweck des Berliner Testaments zu sichern.

### **3.5.4. Vor- und Nacherbschaft**

Eine vergleichbare Konstellation zum Berliner Testament stellt die sog. Vor- und Nacherbschaft dar. Der Erblasser bestimmt in seinem Testament, dass eine bestimmte Person Vorerbe wird und nach dieser Person ein weitere Person Nacherbe wird.

Der Nachlass wird gegenüber dem Nacherben dadurch gesichert, dass Vorerbe in seiner Verfügungsmöglichkeit beschränkt ist. Trifft daher der Vorerbe Verfügungen über Immobilien und unentgeltliche Verfügungen, die zum Nachteil des Nacherben gereichen, sind diese Verfügungen unwirksam.

Der Erblasser hat die Möglichkeit, die Verfügungsgewalt des Vorerben zu lockern. Dies wäre der Fall einer sog. „befreiten Vorerbschaft“. Der Vorerbe unterliegt damit nicht mehr den gesamten Verfügungsbeschränkungen und könnte daher einzelne Nachlassgegenstände auch veräußern. Der Nacherbe wird in diesem Fall noch dadurch geschützt, dass der Veräußerungserlös an Stelle des Nachlassgegenstandes tritt.

### **3.5.5. Erbvertrag**

Der Erbvertrag ist eine Alternative zum Testament, um seine Erfolge zu gestalten. Der Erbvertrag muss ebenfalls notariell beurkundet werden, wobei beide Parteien anwesend sein müssen. Anders als beim gemeinschaftlichen Testament kann der Erbvertrag auch mit einem Dritten geschlossen werden.

Der Erblasser kann mit dem Erbvertrag Erbeinsetzungen, Vermächtnisse und Auflagen bestimmen. Diese Verfügungen werden an eine Gegenleistung des Vertragspartners geknüpft. In der Praxis wird sich der Erblasser für diese Form entscheiden, wenn er sich Pflegeleistungen des Vertragspartners sichern will.

Im Vergleich zum Testament bietet der Erbvertrag die zusätzliche Sicherheit für den Vertragspartner, dass der Erblasser den Erbvertrag

nicht einseitig ändern kann. Der Vertrag kann daher nur bei Anwesenheit des Erblassers und des Vertragspartners beim Notar geändert werden.

### **3.6. Erbauseinandersetzungsvertrag**

Ist der Erbfall eingetreten und entspricht die (gesetzliche und gewillkürte) Erbfolge nicht den Wünschen der Erben, können diese den Nachlass unter einander aufteilen. Hierfür können die Erben ein Erbauseinandersetzungsvertrag vereinbaren, mit welchem sie bestimmen, dass sie nicht mehr gemeinsame Eigentümer aller Vermögensgegenstände sind, sondern können einzelne Vermögensgegenstände unter einander aufteilen. Es macht insbesondere dann Sinn, wenn sich die Vermögenswerte nicht teilen lassen. Gehören zum Nachlass nur Bankguthaben, brachen die Erben in der Regel kein Erbauseinandersetzungsvertrag, da man nach Auflösung des Kontos den Erben aufteilen kann. Schwieriger wird es, wenn Immobilien zum Nachlass gehören, weswegen sich in solchen Fällen eine Auseinandersetzung zwischen den Erben lohnt. Die Erben können den Vertrag frei gestalten und unterliegen keinen besonderen Beschränkungen.

In der Praxis werden Immobilien immer einen unterschiedlich hohen Wert aufweisen, weswegen bei der Auseinandersetzung der Erbe mit der höherwertigen Immobilie einen Ausgleich an den weiteren Erben zahlt. Dies ist die Regel, wenn nur eine Immobilie vorhanden ist und die Erben entscheiden, dass diese einem einzigen Erben übertragen werden soll. Damit die weiteren Erben nicht leer ausgehen, erhalten diese einen Geldbetrag zum Ausgleich.

Voraussetzung für den Abschluss eines solchen Vertrages ist, dass die Erben sich einig sind. Die Erben haben nämlich keinen Anspruch darauf, eine bestimmte Auseinandersetzung zu erzwingen. Größter Streitpunkt wird aber vor allem der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände sein, weshalb häufig sehr teure Gutachten anfallen. Darüber hinaus ist für den Abschluss dieses Vertrages auch die notarielle Beurkundung notwendig.

Zum Schluss sollen noch eine kurze Übersicht zum Ablauf der Nachlassabwicklung an die Hand gegeben werden sowie einige prozessuale Fragen geklärt werden.

### **3.6.1. Ablauf der Nachlassabwicklung- Erbschein und Europäisches Nachlasszeugnis**

Der Erbschein und das Europäische Nachlasszeugnis sind der Nachweis, dass die Erben auch tatsächlich die Erben sind. Die Beantragung dieser Nachweise ist daher grundsätzlich mit jedem Erbfall zwingend zu beantragen. Nur ausnahmsweise kann die Beantragung entbehrlich sein. Das Europäische Nachlasszeugnis wurde bereits ausführlich an anderer Stelle besprochen, weshalb hierauf nicht weiter eingegangen wird. Der Erbschein ist der nationale Nachweis der Erbenstellung und hat seit der Einführung des Europäischen Nachlasszeugnisses seine Gültigkeit allein in Deutschland. Voraussetzung für ihre Beantragung ist, dass die deutschen Gerichte international für den Erbfall zuständig ist, was nur der Fall ist, wenn der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hatte. In diesem Fall kann das örtlich zuständige Nachlassgericht auf Antrag der Erben ein Erbschein ausstellen. Für die Beantragung des Erbscheins ist keine anwaltliche Vertretung erforderlich, da es sich um ein Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit handelt, was bedeutet, dass kein Antragsgegner existiert. Für die Beantragung müssen entweder das Testament in Original vorgelegt werden, wenn es nicht bereits vom Nachlassgericht eröffnet wurde, oder aber im Falle der gesetzlichen Erbfolge, die Geburtsurkunden der Erben in Original und die Heiratsurkunde des Ehegatten in Original. In jedem Fall muss auch stets die Sterbeurkunde in Original vorgelegt werden. Achten Sie immer darauf, dass die Gerichtssprache deutsch ist. Daher müssen Sie ausländische Urkunden übersetzen lassen oder aber in internationaler Form vorlegen. Die im Antrag gemachten Angaben muss der Antragsteller an Eides statt versichern. Dies kann er unmittelbar beim Nachlassgericht machen. Alternativ kann er sich auch an einen Notar wenden und im Ausland an die deutsche Botschaft. Beachten Sie, dass falsche Angaben bei der

eidesstattlichen Versicherung eine Straftat nach § 156 StGB darstellt, weshalb beim Antrag keine Angaben verschwiegen werden sollten.

### **3.6.2. Erbengemeinschaft**

Gibt es nach dem Erbfall mehrere Erben, besteht die Möglichkeit diese Erbengemeinschaft wie unter Punkt V.6. auseinander zu setzen. Die Auseinandersetzung ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Tatsächlich können Erbengemeinschaften auch über Jahrzehnte noch bestehen, was insbesondere dann sehr zum Vorteil der Erben gereicht, wenn zum Nachlass werthaltige Immobilien zählen, die noch vermietet sind. Würden die Erben die Gemeinschaft auflösen und infolgedessen die Immobilie veräußern, würden sie diese zusätzliche Einnahmequelle verlieren.

Diese Lösung besteht nur so lange, wie die Erben auch stets einer Meinung sind. Der einzelne Erbe dieser Gemeinschaft hat grundsätzlich einen Anspruch darauf, die Gemeinschaft aufzuheben. In diesem Fall muss dieser Erbe ausbezahlt werden oder aber der Nachlassgegenstand geteilt werden. Wenn letzteres nicht möglich ist, bedeutet dies, dass der Nachlassgegenstand veräußert werden muss. Dies erfolgt notfalls auch durch öffentliche Versteigerung.

### **3.6.3. Testamentsvollstreckung**

Hinterlässt der Erblasser größere Vermögensgegenstände, empfiehlt sich in einem Testament auch eine Testamentsvollstreckung anzuordnen. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn die Zahl der Erben groß ist und bereits absehbar ist, dass diese nicht ohne Streit den Nachlass verwalten oder aufteilen können. Als Testamentsvollstrecker kann sowohl ein außenstehender Dritte oder aber auch ein Erbe selbst bestimmt werden. Der Erblasser kann zudem anordnen, dass der Testamentsvollstrecker den Nachlass zügig veräußern oder längerfristig verwalten soll. Der Testamentsvollstrecker ist grundsätzlich an den Willen des Erblassers gebunden und kann nur dann abweichende Entscheidungen treffen, wenn dies der Nachlass gebietet.



Aus der Testamentsvollstreckung erstrecken sich wesentliche Pflichten des Vollstreckers sowie weitgehende Rechte der Erben auf jährliche Einsicht in die Geschäfte des Vollstreckers. Die Vollstreckung birgt für den Vollstrecker die große Gefahr, dass dieser bei eventuellen Verstößen mit seinem privaten Vermögen gegenüber den Erben haftet. Ansonsten genießt er weitgehende Unabhängigkeit und vertritt die Erbengemeinschaft in allen Rechtsgeschäften.

### **3.6.4. Minderjährige in der Erbfolge**

Gehören zu den Erben auch Minderjährige, können diese selbstverständlich auch Erben werden. Hierfür bestehen keine bestimmten Altersanforderungen. Nach ständiger Rechtsprechung können Rechtsgeschäfte Minderjährige nur dann abschließen, wenn diese einen rechtlichen Vorteil für den Minderjährigen hat. Eine Erbschaft gehört zu diesen vorteilhaften Geschäften, da der Minderjährige hieraus stets nur einen rechtlichen Vorteil erlangen kann. Dies wäre selbst dann der Fall, wenn zum Nachlass eine Immobilie gehört. Selbst wenn der Nachlass überschuldet sein sollte, wird der Minderjährige Erbe, da er höchstens mit dem Nachlass haftet, nicht jedoch mit seinem Privatvermögen. Eine Schwierigkeit ergibt sich erst dann, wenn eine Verfügung des Nachlasses getroffen werden muss, da in diesem Fall eine gerichtliche Genehmigung eingeholt werden muss.

### **3.6.5. Erbschaftssteuer**

Mit jedem Erbfall fallen Erbschaftssteuern an, wenn die Freibeträge überschritten werden. Diese Grenzen belaufen sich bei Ehegatten auf 500.000 € und bei Abkömmlingen auf 400.000 €. Die niedrigste Grenze kommen Geschwistern und Freunden mit 20.000 € zu Gute. Alle Beträge, die über diese Freibeträge hinausgehen, müssen vom Erben beim zuständigen Finanzamt erklärt und dementsprechend Steuern gezahlt werden. Werden die Erbschaftssteuern gezahlt erhält der Erbe eine Bescheinigung hierüber, die zwingend erforderlich ist, um beispielsweise Bankguthaben auszuzahlen. Erst mit Vorlage dieser Bescheinigung und des Erbscheins wird die Bank überhaupt tätig werden.

## CAPITOLO IV

### **L'internazionalizzazione delle successioni:**

#### **Il Certificato Successorio Europeo ed il regolamento introduttivo**

La disomogeneità delle disposizioni normative che regolano la materia delle successioni *mortis causa* negli ordinamenti interni dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, unitamente alle differenti autorità in ogni singolo Stato preposte alla cura degli effetti di una successione ereditaria ed alla diversità delle leggi applicabili in materia ha reso necessario, in un'ottica di cooperazione ed armonizzazione delle procedure transfrontaliere, la stesura di un regolamento europeo che potesse conciliare le esigenze sempre più pressanti di una disciplina omogenea, tale da superare le tipiche limitazioni derivanti dall'applicazione di due o più ordinamenti europei.

Come ben noto, l'oggetto principe di una successione è il trasferimento del patrimonio costituito da diritti ed obbligazioni in capo al *de cuius*. Nell'ambito di una successione potrebbe, infatti, configurarsi una situazione di internazionalità nella quale la persona deceduta possieda beni e/o proprietà in più Stati, con la logica concorrenza di elementi appartenenti ai diversi Stati coinvolti, (ad esempio Tizio, cittadino italiano, sposato con Caia cittadina tedesca, decide di vivere in Germania. Tizio è proprietario di immobili in Italia, di un conto corrente in Germania ed i figli di Tizio e Caia vivono in Spagna). Una siffatta ipotesi genererebbe non poca confusione nell'ambito della legge applicabile e dell'individuazione delle autorità competente nella successione, con conseguenze importanti in ordine a probabili conflitti nelle decisioni emesse dalle autorità preposte in ogni Stato interessato dalla successione.

Si stima infatti che siano circa mezzo milione ogni anno le famiglie che si trovano a dover fronteggiare una successione internazionale, in cui i beni e/o gli eredi del *de cuius* si trovano in uno Stato differente da quello dove la successione è stata aperta.

Dall'esigenza di semplificazione delle procedure e di validità dell'apertura di una successione a carattere internazionale in tutti gli Stati coinvolti ha preso corpo, ad opera del Parlamento europeo e del Consiglio, un regolamento relativo *“alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo”*.

E' bene precisare che nell'ambito dell'ordinamento italiano eventuali conflitti internazionali trovano soluzione dall'applicazione della L. 31 maggio 1995, n. 218 (Legge di riforma del diritto internazionale privato), la quale agli articoli 46 e ss. prevede proprio la definizione di eventuali contrasti nascenti nell'ambito delle successioni internazionali.

L'art. 46, al primo comma, prevede la verifica della cittadinanza del *de cuius*, al momento della sua morte, quale criterio generale per la regolamentazione delle successioni transfrontaliere, consentendo tuttavia al testatore, nel successivo comma secondo, di scegliere la legge applicabile attraverso una dichiarazione testamentaria.

La predetta disposizione legislativa tutt'ora in vigore convive con quanto, al contrario, statuito dal Regolamento Europeo n. 650 in materia di successioni transfrontaliere in vigore dal 5 luglio 2012, tanto che, in caso di conflitto tra le rispettive norme, stante il rapporto tra la normativa interna e la normativa europea, le disposizioni di cui alla L. n. 218/1995 non potranno che essere automaticamente disapplicate e ciò tanto con riferimento ai cittadini europei quanto a quelli extra europei (in quest'ultimo caso però i cittadini dovranno appartenere a Stati vincolati al rispetto del Regolamento).

Nell'ipotesi in cui la legge designata alla regolamentazione della successione appartenga ad uno Stato non aderente non sarà applicabile il predetto automatismo, bensì occorrerà verificare la compatibilità della legge con quella nazionale. In tale eccezione rientrano anche i rapporti con Inghilterra, Irlanda e Danimarca, dal momento che questi Paesi non hanno inteso aderire al Regolamento europeo n. 650/2012, continueranno ad applicare il loro diritto nazionale alla successione internazionale e gli

altri paesi dell'UE dovranno pertanto applicare, nei loro confronti, le loro norme nazionali.

Quindi, per quanto non espressamente disposto dal Regolamento Europeo e nell'ipotesi in cui trovino applicazione le norme nazionali, rimarrà in vigore la normativa dettata dalla Legge n. 218/1995 e pertanto, ai sensi di cui agli artt. 46 e ss.:

- a. Il *de cuius*, previa dichiarazione espressa in forma testamentaria, potrà sottoporre l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede, salvo che al momento della morte il testatore non risieda più in detto Stato;
- b. Se la successione riguarda un cittadino italiano, la scelta della legge di un altro Stato non può comunque pregiudicare i diritti dei legittimari residenti in Italia;
- c. La divisione ereditaria trova la propria disciplina nella legge applicabile alla successione. Tuttavia, i coeredi, in accordo fra loro, possono convenire di designare la legge del luogo d'apertura della successione o ancora quella del luogo in cui uno o più beni ereditari sono collocati;
- d. La capacità di disporre per testamento, e quindi anche eventuali modifiche o revoche, è regolata dalla legge nazionale del disponente, al momento in cui il testamento viene redatto, modificato o revocato;
- e. Il testamento è valido, nella forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto o nel quale il disponente era cittadino al momento del testamento o della morte. Inoltre, la validità del testamento può essere ricondotta anche alla legge dello Stato in cui il disponente aveva il proprio domicilio o la residenza;
- f. Nell'ipotesi in cui non siano presenti eredi e/o soggetti successibili e la legge applicabile non attribuisca i beni in successione allo

Stato dal testatore indicato, i beni presenti sul territorio italiano saranno devoluti allo Stato italiano.

Lo scopo del regolamento europeo in materia di successioni è, allora, definire non solo lo Stato membro competente per gestire la successione, ma anche il diritto nazionale, l'esecuzione e la documentazione necessaria in tutta l'Unione Europea ai fini della validità transfrontaliera della successione stessa (ad esempio per reclamare un diritto del *de cuius*, per riscuotere una somma presso un istituto di credito, per agire in esecuzione di una disposizione testamentaria ovvero a protezione di diritti riconducibili all'eredità).

La normativa europea sulla successione internazionale interviene per fornire la *certezza del diritto ai beneficiari di una successione transfrontaliera* ed evitare decisioni contrastanti (ad eccezione delle successioni coinvolgenti Irlanda, Regno Unito e Danimarca).

Il regolamento si applica a tutti gli aspetti civili della successione patrimoniale di una persona deceduta tranne che, come dettagliatamente indicato nei considerando previsti in calce al regolamento stesso, alle questioni legate al reddito come ad esempio potrebbero essere le questioni fiscali, doganali ed amministrative. Il regolamento europeo esclude che la sua applicazione sia estendibile anche alle figure dei trust, salvo siano stati istituiti per fini successori. Inoltre, non trovano disciplina i settori diversi dalla successione internazionale, come i regimi patrimoniali tra coniugi, le donazioni e i piani pensionistici.

Più agevolmente, di seguito, si riportano gli ambiti che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno inteso regolamentare.

#### 4.1. La competenza giurisdizionale (artt. 4 e ss.):

Il criterio generale per l'individuazione dell'organo giurisdizionale competente in merito alla gestione dell'intera vicenda successoria è quello del luogo in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte, salvo diverse disposizioni dal *de cuius* effettuate nel lascito testamentario.

In quest'ultimo caso, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro (A), su richiesta degli interessati, si dichiarerà incompetente in favore degli organi giurisdizionali dello Stato membro (B) della legge scelta, tenuto comunque conto della residenza abituale delle parti e del luogo in cui sono situati i beni. Ove, inoltre, le parti del procedimento convengono di conferire la competenza all'organo giurisdizionale dello Stato membro (B) prescelto dal defunto, l'organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale (A) dichiarerà la propria incompetenza come sopra indicato.

Diversa l'ipotesi in cui, al momento della morte, il defunto fosse residente abituale in uno Stato estraneo all'Unione Europea (C). Si potrà applicare allora la competenza cd. sussidiaria grazie alla quale se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull'intera successione, nella misura in cui:

- a) il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte;
- b) o, in mancanza, la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l'organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale.

Se anche in tal caso non dovessero essere individuabili i competenti organi giurisdizionali di uno Stato membro, il regolamento prevede che

potranno essere aditi gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui sono situati uno o più beni ereditari.

Infine, come ultimo criterio residuale, gli estensori del Regolamento Europeo n. 650/2012 all'art. 11 hanno disposto che qualora nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro risultasse competente in forza delle altre disposizioni del regolamento, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro potrebbero decidere sulla successione ove un procedimento in uno Stato terzo non potesse ragionevolmente essere intentato, svolto o dovesse rilevarsi impossibile (si pensi ad esempio a situazioni belliche o ad eventi geo-politici eccezionali).

In tal caso sarà comunque necessario uno stretto collegamento tra il Paese terzo e lo Stato membro che attrae la competenza.

Chiaramente, l'importanza di radicare correttamente la vicenda successoria innanzi lo Stato membro competente, suggerisce di affidarsi a professionisti del settore, onde vedersi rifiutare in un secondo momento e/o vedersi dichiarare l'incompetenza dell'organo davanti al quale si è aperta la vicenda successoria.

#### **4.2. La legge applicabile alla successione (artt. 20 e ss.):**

Posto che, in linea di principio, la legge applicabile alla successione e il giudice competente sono determinati in base all'ultima residenza abituale del defunto, i cittadini possono decidere di applicare alla loro successione la legge dello Stato di cui hanno la cittadinanza, evitando così procedimenti paralleli e pronunce confliggenti e garantendo il riconoscimento reciproco delle decisioni relative alle successioni europee. Sarà necessario che la manifestazione di volontà avvenga espressamente all'interno della disposizione testamentaria ovvero risulti chiaramente dalle clausole in essa contenute.

Secondo il Regolamento europeo qui richiamato, il criterio generale per la regolamentazione della successione è quello della residenza abituale del

defunto al momento della morte (art. 21, par. primo). Il concetto di residenza abituale, che non corrisponde necessariamente a quello di residenza anagrafica, non è definito da alcun articolo del regolamento, ma può essere identificato nella normativa italiana con quello di domicilio o di dimora abituale, a seconda delle circostanze concrete. Nel regolamento europeo si legge solo che trattasi di *“una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso”*.

Tale criterio tuttavia è residuale rispetto alla facoltà, c.d. *professio iuris*, riconosciuta in capo al testatore di scegliere, in deroga appunto al predetto criterio, come legge che vada a regolare la sua intera successione, quella dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Se una persona ha più di una cittadinanza può allora optare per la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza. al momento della scelta o al momento della morte.

Si può allora affermare che un cittadino italiano residente in altro Stato, ove voglia rendere applicabile la legge dello Stato di residenza, non dovrà eseguire alcuna scelta; mentre, ove voglia rendere applicabile la legge dello Stato di cittadinanza e quindi quella italiana, dovrà effettuare la scelta nella disposizione testamentaria. Affinché tale scelta sia efficace occorre che il testamento o il documento contenente le disposizioni testamentarie sia redatto nelle forme e secondo le modalità richiesta dalla legge (italiana) ad esso applicabile per la sua concreta utilizzazione.

In casi eccezionali l'autorità che si occupa della successione può, tuttavia, concludere che la legge applicabile alla successione non debba essere quella dello Stato di residenza abituale del defunto, bensì la legge dello Stato con il quale il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti. L'esempio riportato al “considerando n. 25” del regolamento prevede l'ipotesi di un soggetto trasferitosi nello Stato di residenza abituale in un momento relativamente prossimo alla sua morte. In tal caso il criterio della residenza abituale, sul quale si fonda il principio della legge applicabile



alla successione, verrebbe meno. Onde evitare un simile vuoto normativo, l'autorità preposta potrà valutare tutte le circostanze del caso atte ad indicare che il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato. Questa modalità di individuazione deve però essere applicata con cognizione e non semplicemente quale criterio sussidiario in presenza di difficoltà di determinazione della residenza abituale al momento della morte.

L'importanza di individuare la legge applicabile in ipotesi di successioni internazionali risiede nel fatto che, con essa, è disciplinata tutta la vicenda successoria con particolare riguardo:

- alle cause, al momento ed al luogo dell'apertura della successione;
- all'individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori;
- al trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario;
- ai poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell'eredità;
- alla responsabilità per i debiti ereditari ed alla quota disponibile, alle quote di legittima e ad altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte;
- alla collazione ed alla riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari nonché alla divisione dell'eredità.

Per le disposizioni a causa di morte anteriori al 17 agosto 2015 è prevista, inoltre, una presunzione di scelta della legge applicabile. Secondo quanto disposto dall'art. 83, quarto comma, del regolamento in esame, se la disposizione testamentaria è stata fatta in conformità alla legge che il

defunto avrebbe potuto scegliere secondo le previsioni del regolamento, tale legge si presume sia stata scelta come legge applicabile alla successione dallo stesso *de cuius*.

### **4.3. L'esecuzione transfrontaliera delle decisioni giurisdizionali (artt.39 e ss.)**

Premesso che le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare, in caso di contestazione di un provvedimento emesso dall'organo giurisdizionale di uno Stato membro dichiaratosi competente nella vicenda successoria, ogni parte interessata che richieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare che la decisione sia riconosciuta, secondo il procedimento indicato nel regolamento europeo agli artt. 45 – 58.

L'organo giurisdizionale di uno Stato membro, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro, può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro di origine.

Ad ogni modo, per avviare il procedimento di riconoscimento, sarà necessario depositare presso l'organo competente dello Stato membro dell'esecuzione la documentazione richiamata dal regolamento europeo all'art. 46.

Questo significa che le decisioni del giudice tedesco sono immediatamente riconosciute in Italia e viceversa.

#### **4.4 L'accettazione ed esecuzione transfrontaliera degli atti pubblici (artt. 59 e ss.)**

Il regolamento europeo ha inteso confermare la valenza interna di un atto pubblico redatto in uno Stato membro anche ove dovesse essere presentato in un altro Stato membro, garantendo quindi la medesima efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Per produrre un atto pubblico in un altro Stato membro è sufficiente che l'interessato richieda all'autorità che ha redatto l'atto pubblico, nello Stato membro d'origine, di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, secondo comma, del regolamento, con l'accortezza di precisare quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine.

Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'efficacia probatoria di un atto pubblico contestato negli altri Stati membri è sospesa fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente.

Questo significa che gli atti notarili tedeschi sono immediatamente riconosciuti in Italia (da un notaio, dal Comune o dal Tribunale) anche senza l'apostille, purché debitamente tradotti in lingua italiana (traduzione giurata).

#### **4.5. Le disposizioni sul Certificato Successorio Europeo (artt. 62 e ss)**

Una volta individuato l'organo giurisdizionale competente in base ai criteri sopracitati, lo stesso organo adito – verificati gli elementi da attestare – rilascerà il Certificato Successorio Europeo il quale produrrà i suoi effetti in tutti gli Stati membri, senza la necessità di ricorrere ad alcun procedimento ulteriore di validazione.

Dunque, con l'emanazione del Regolamento europeo n. 650/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 201/107 del 27 luglio 2012 ed in vigore dal 5 luglio 2012, ma applicabile alle persone decedute dopo il 17 agosto 2015, è data al testatore la possibilità di prevedere la propria successione ed agli eredi di essere sollevati dalle difficoltà di confrontarsi/scontrarsi con norme e autorità di Stati differenti.

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento, i soggetti interessati alla successione hanno la certezza che le decisioni degli organi giurisdizionali ovvero gli atti notarili connessi alla successione, emessi in uno Stato membro aderente, produrranno effetti anche negli altri Stati membri dell'Unione Europea senza ulteriori procedimenti.

Nel caso in cui sorgesse una contestazione in merito al riconoscimento delle decisioni rese da un organo giurisdizionale, le stesse per essere dichiarate esecutive seguiranno una procedura semplificata.

La novità che ha avuto più incidenza nella pratica gestione delle successioni internazionali, è dunque l'introduzione del Certificato Successorio Europeo (CSE), rilasciato su richiesta solo di determinati soggetti, il cui pregio è proprio quello di dimostrarne la qualità nonché di permettere di esercitare i loro diritti successori in un altro Stato membro diverso da quello emittente l'atto.

Il CSE è disciplinato dagli artt. 62 e ss. del regolamento europeo, la cui concreta attuazione nel nostro ordinamento è stata data dalla Legge n. 161/2014 (Legge europea 2013bis). Quest'ultima, all'art. 32, ha espressamente previsto che in Italia debba essere l'autorità notarile l'organo preposto a ricevere la richiesta di rilascio del CSE e provvedere poi alla sua emissione (nei territori in cui vige il sistema tavolare continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato). Avverso le risultanze del certificato è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha rilasciato il suddetto certificato. Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'art. 739 c.p.c. ed il Collegio pronuncerà decreto in camera di consiglio (le spese vive che dovranno essere sostenute in

questo caso hanno ad oggetto il pagamento del contributo unificato, nella misura di € 98,00 oltre la marca da bollo di € 27,00).

Trattandosi di un procedimento innanzi all'autorità giurisdizionale è necessario che il reclamante sia assistito da un professionista. Visto inoltre il breve termine richiesto per la presentazione del reclamo avverso il CSE rilasciato, si ritiene opportuno farsi assistere anche nella fase della richiesta da un professionista che possa così valutare immediatamente se il documento rispetti lo scopo per il quale è stato richiesto e se rappresenti la situazione successoria adeguatamente.

Il CSE, come già specificato, nasce per essere utilizzato quando la situazione conseguente a una successione ereditaria deve essere dimostrata in uno Stato membro (A) diverso dallo Stato membro (B) la cui legge disciplina la vicenda successoria.

Potrebbe accadere che un cittadino italiano deceduto, avesse residenza abituale in Germania e fosse proprietario di un conto corrente in Germania e di un immobile in Spagna; in questo caso (salvo che il defunto, nel suo testamento, abbia scelto di applicare la legge italiana alla sua successione, in quanto cittadino italiano), l'eredità sarà disciplinata dalla legge tedesca, perché vigente nel luogo dove il defunto aveva posto la sua residenza abituale. Occorrerà allora dimostrare nello Stato membro (Spagna) in cui si trova l'immobile di proprietà del *de cuius* a chi spetti la proprietà dello stesso successivamente il decesso.

In queste dinamiche interviene allora il CSE.

La domanda per il rilascio del CSE potrà essere presentata esclusivamente dai soggetti individuati all'interno del regolamento europeo all'art. 63, primo comma, e precisamente:

- dagli eredi (il legittimario interamente pretermesso prima di richiedere il rilascio del CSE dovrà esperire l'azione di riduzione ed attendere il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento);
- dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione;

➤ dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità.

al fine di dimostrare la qualità e/o i diritti e/o le quote ereditarie vantate ovvero l'attribuzione di uno o più beni determinati ovvero, ancora, i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l'eredità.

Qualora il richiedente fosse un inabilitato o un minore emancipato la richiesta potrà essere effettuata direttamente dallo stesso così come nel caso in cui fosse beneficiario di amministratore di sostegno, salvo diversa indicazione nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Per ciò che concerne la richiesta proveniente da una società, ovviamente la domanda sarà sottoscritta dal legale rappresentante, rientrando tale formalità nell'ambito dei poteri di ordinaria amministrazione.

Il richiedente potrà presentare domanda per il rilascio di un certificato parziale senza il pericolo che la stessa gli venga rigettata. Il CSE ben potrà limitarsi a rappresentare la posizione di un solo soggetto beneficiario della disposizione successoria senza alcun obbligo di elencare i dati di tutti gli eredi o di tutti i beneficiari di singole disposizioni testamentarie a titolo particolare.

Ad ogni modo, sia che la richiesta sia completa sia che riguardi solo uno o alcuni dei soggetti interessati alla procedura, il regolamento europeo richiede l'indicazione di alcuni dati obbligatori, dai quali non può prescindersi (come ad esempio l'indicazione dell'autorità di rilascio; le generalità del defunto e del richiedente; lo scopo previsto per il certificato; la fonte della successione -legge o testamento- e la legge applicabile).

Ove la legge applicabile fosse quella italiana, non è necessario per il richiedente la previa accettazione espressa dell'eredità, ben potendo il certificato essere richiesto dal chiamato che non abbia ancora accettato l'eredità e senza che la richiesta comporti accettazione.

Se la domanda del CSE viene presentata dal richiedente nella qualità di erede, questi dovrà preventivamente espressamente accettare l'eredità in

un atto pubblico o in una semplice scrittura privata che potrà anche seguire la stessa domanda di rilascio (ai sensi dell'art. 475 c.c.).

Si precisa che non sono ammessi a richiedere il certificato i soggetti che possono vantare indirettamente diritti sull'eredità.

Ricevuta la domanda, il notaio provvederà all'attività istruttoria necessaria ed ove ritenuto opportuno potrà integrare la documentazione presentata attraverso proprie indagini, nei limiti dei poteri in ambito del diritto nazionale ad esso applicabile. A seguito dell'attività espletata, il notaio potrebbe ritenere di dover convocare i soggetti interessati dalla successione, così come risultanti dalle indagini. La convocazione tuttavia non comporta, nel silenzio di disposizioni normative, alcun obbligo di partecipazione né tantomeno la soggezione a sanzioni, ben potendo il soggetto convocato decidere di non aderire all'incontro.

Premesso che il CSE è un documento opzionale, lo stesso una volta emesso è efficace per un periodo di 6 mesi in tutti i paesi dell'Unione Europea senza che sia necessario alcun procedimento speciale e, rispetto ai certificati nazionali di successione, che hanno effetti diversi a seconda dello Stato membro di emissione, avrà gli stessi effetti, stabiliti nel regolamento, in tutti gli Stati membri.

La data di scadenza di 6 mesi si calcola facendo riferimento alla data di rilascio della copia e, comunque, è riportata nella stessa copia rilasciata.

La durata del certificato può essere oggetto di proroga in casi eccezionali e particolari che devono essere adeguatamente motivati e previa verifica da parte del notaio, che ha emesso il primo documento, dell'assenza e/o presenza di eventuali variazioni alla situazione antecedentemente individuata e cristallizzata.

Ove dovessero essere presentate richieste di modifica o revoca del certificato emesso, queste potranno essere presentate solo innanzi l'organo presso il quale è depositato l'originale del documento, salvo il caso in cui il notaio non eserciti più ed, allora, il richiedente potrà rivolgersi ad un altro notaio.

Nell'ipotesi in cui venisse rilasciato un certificato contenente alcuni errori materiali, quali meri errori di scrittura relativi all'inserimento delle generalità del richiedente o del defunto o ai dati identificativi degli immobili, verrà emesso, in via unilaterale e d'ufficio dall'autorità stessa, un nuovo certificato corretto previo ritiro delle copie eventualmente già rilasciate del certificato errato. Differentemente dalla rettifica, la revoca e la modifica del certificato non possono essere effettuate d'ufficio dal notaio, ma richiedono l'impulso di parte.

A norma del Regolamento Europeo n. 650/2012, l'autorità che emette il CSE deve numerarlo e conservarlo per consentire la gestione di tutte le vicende successive, ed in particolare il rilascio delle copie e la conservazione anche dopo la cessazione del notaio dall'attività, oltre alle modifiche, rettifiche o revoche. Sull'originale conservato del certificato, infatti, si potrà procedere ad annotare eventuali vicende modificative o estintive.

Le copie del certificato possono essere richieste, mediante atto scritto, dal soggetto stesso che ne ha richiesto la redazione nonché dai soggetti che dimostrino di avervi interesse (art. 70, comma primo).

Il certificato, il cui rilascio in Italia avviene, come sopra ampiamente indicato, per il tramite di un notaio, sebbene non costituisca titolo esecutivo, riporta ad una presunzione circa la qualità e la titolarità dei diritti e/o poteri della persona indicata come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità ed enunciati nel certificato stesso, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle in esso menzionate.

Da tale presunzione discende, quindi, che chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate nel certificato, esegua pagamenti o consegna beni ad una persona indicata nel documento come legittimata a riceverli, non incorre in alcuna responsabilità, salvo l'ipotesi in cui fosse al corrente del contenuto falso del certificato oppure che l'ignoranza derivasse da colpa grave.



Conserva altresì efficacia l'azione di disposizione di beni ereditari, in favore di una terza persona, effettuata da colui che in base al CSE risulta legittimato a disporre, salvo il caso in cui l'altro sapesse della non corrispondenza al vero di quanto riportato nel certificato ovvero che l'ignoranza derivasse da negligenza grave.

Successivamente l'emanazione del Regolamento Europeo n. 650/2012, la Commissione ha adottato un ulteriore Regolamento n. 1329/2014, recante norme di attuazione, con la definizione di una serie di formulari tra cui il modulo relativo alla domanda di rilascio del Certificato Successorio Europeo (Allegato 4, modulo IV) e quello relativo al Certificato Successorio Europeo (Allegato 5, modulo V).

Con riferimento al modello di domanda, la cui compilazione è facoltativa, ben potendo il richiedente presentare la richiesta anche attraverso altre forme (ad esempio una lettera) purché contenente tutti gli elementi richiesti dal regolamento europeo, sono previsti cinque allegati ufficiali ed un elenco di documenti, da presentare in originale o in copia autentica, utili a dimostrare quanto dichiarato.

Gli allegati richiamati intendono portare a conoscenza dell'organo competente ad emettere il CSE richiesto i dati relativi:

- all'organo giurisdizionale eventualmente già investito di questioni inerenti la vicenda successoria già avviata (allegato I);
- alle generalità del richiedente, qualora questi sia una società. In tal caso non devono solo essere riportati dati identificativi della società (quali ad esempio il codice fiscale o la partita iva e la sede legale), ma sarà necessario indicare altresì i dati identificativi del legale rappresentate (allegato II);
- alle generalità del rappresentante del richiedente. Ove lo stesso fosse assistito da un tutore, procuratore, genitore, saranno inseriti non solo i suoi dati ma anche quelli del suo rappresentante (allegato III);

- alle generalità del coniuge/ ex coniuge o partener/ ex partner (allegato IV);
- alle generalità dei possibili beneficiari che, tuttavia, rivestano qualifica diversa rispetto a quelli già eventualmente indicati nel precedente allegato relativo al coniuge ed al partner (allegato V).

Naturalmente si dovranno compilare tanti fogli quanti sono i soggetti che dovranno risultare nel CSE e riportare il numero di fogli compilati alla fine del modulo di richiesta.

Per la compilazione della domanda di rilascio del CSE, vista l'importanza delle dichiarazioni in essa contenute tanto più che queste saranno poi trasposte nel certificato stesso, è consigliabile che l'interessato si rivolga ad un professionista che, oltre alla redazione della domanda, provveda anche al reperimento della documentazione occorrente all'autorità ai fini del rilascio del documento.